

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

123° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 MARZO 2002

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	Pag.	8
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	18
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	»	32
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	37
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	42
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	44
10 <sup>a</sup> - Industria.....	»	55
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	»	57
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	63

**Commissioni congiunte**

5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera).....	Pag.	6
---	------	---

**Commissioni riunite**

7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità) .....	Pag.	3
---	------	---

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	Pag.	69
Schengen.....	»	71
Infanzia.....	»	76

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag.	79
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	»	82
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri.....	»	85
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	»	86
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri .....	»	87

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	88
--------------------	------	----

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> E 12<sup>a</sup> RIUNITE

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)**

**12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione*  
TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di stato per la salute Cursi.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa,** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo 2002.

Interviene, in sede di discussione generale, il senatore SEMERARO il quale esprime, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, un giudizio positivo sul provvedimento all'esame. Rileva in particolare come le osservazioni dell'opposizione, espresse in particolare dal senatore Mascioni, abbiano fatto riferimento soprattutto alla proroga di cui all'articolo 1 relativa al termine per la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. A sostegno di tale proroga peraltro, il Governo ha indicato sia ragioni finanziarie, in termini di risparmio di spesa, che di opportunità politica, stante la previsione di una prossima disciplina più organica dell'intera materia del rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale. Pertanto non ritiene che ostino ragioni sostanziali per opporsi a un provvedimento di semplice proroga, così come pure per quanto riguarda quella prevista all'articolo 5 per gli organi amministrativi

della Croce Rossa Italiana, stante che tale misura era già sembrata accettabile ai componenti la Commissione igiene e sanità che ha svolto un'indagine conoscitiva sullo stato della Croce Rossa Italiana, nell'ambito della quale è stato sollecitato un ampio intervento di natura legislativa che ridefinisca anche le competenze dell'ente.

Essendosi esauriti gli interventi in sede di discussione generale, interviene in sede di replica il senatore TREDESE, relatore per la Commissione igiene e sanità, che conferma le osservazioni già svolte dal precedente oratore, sottolineando che la proroga di cui all'articolo 1 relativa al rapporto di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria si rende necessaria in quanto connessa alla previsione di una prossima disciplina organica del rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale che, auspica, potrà essere l'occasione di un sereno e leale confronto tra le forze politiche.

Interviene il presidente ASCIUTTI, in qualità di facente funzioni di relatore, in sostituzione del senatore Gaburro, relatore per la Commissione istruzione pubblica, il quale rileva in primo luogo che, come già sottolineato nell'intervento del senatore Tessitore, il comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento relativo alla definizione dei confini dell'autonomia statutaria delle Università, si colloca in un contesto nel quale l'autonomia universitaria è stata utilizzata da talune Università per adottare statuti recanti norme illegittime. In questo ambito, caratterizzato da un grave contenzioso in sede di giustizia amministrativa, il Governo interviene con l'intento di definire i confini dell'autonomia statutaria e salvare alcuni statuti, ma ritiene quanto mai problematico che, nell'attuale formulazione del provvedimento tale intento possa essere perseguito. Sottolinea inoltre l'opportunità che problematiche diverse, quali quelle relative alla materia sanitaria e all'Università siano affrontate in provvedimenti distinti e non semplicemente accorpate in un unico decreto-legge, anche per un'elementare norma di correttezza nei confronti del Parlamento. Si sofferma quindi sui contenuti del comma 1 dello stesso articolo 4, che proroga di un anno il termine entro il quale le Università sono chiamate ad adeguare l'ordinamento dei corsi di studio alla nuova disciplina degli ordinamenti didattici, definita in attuazione dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997. Ritiene a questo proposito che sia giunto il momento in cui il Governo esca dalla logica del rinvio per intervenire complessivamente nel merito della questione ed eliminare il caos in cui oggi si trovano molte istituzioni universitarie.

Replica quindi il sottosegretario alla salute CURSI il quale fa presente come il provvedimento all'esame abbia accolto, nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, osservazioni espresse sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, in merito in particolare alla composizione della Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 3, mentre, per quanto riguarda i contenuti dell'articolo 2 che proroga il ter-

mine per l'applicazione del metodo di contrattazione del prezzo dei farmaci secondo la procedura del mutuo riconoscimento, si è inteso evitare un'emarginazione dell'Italia a livello europeo. Quanto all'articolo 1 che differisce al 31 dicembre 2002 il termine per la soppressione dei lavori a tempo definito per la dirigenza sanitaria, si tratta di una proroga necessaria in previsione di una prossima disciplina più organica dell'intera materia del rapporto di lavoro dei medici del Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto concerne, infine, le critiche rivolte circa l'eterogeneità delle misure contenute nel provvedimento all'esame, fa presente che molti decreti-legge nel passato, indipendentemente dall'espressione politica dei governi che li hanno emanati, si prestavano a simili rilievi. Peraltro sarebbe favorevole a un impegno ad operare diversamente nel futuro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

### V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**18<sup>a</sup> Seduta congiunta**

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 14,07.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico a pubblicazione immediata.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio**

Riprendendosi il dibattito sospeso nella seduta del 12 marzo scorso, svolge l'intervento il senatore MORANDO.

Il seguito dell'audizione viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**115<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini e il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

In conformità a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione appena conclusa, il Presidente informa la Commissione che nell'ordine del giorno delle sedute da convocare per la settimana successiva sarà inserito anche l'esame in sede referente del disegno di legge n. 857, recante modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati

**(9) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

**(203) CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi**

**(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo**

**(1174) MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi**

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore VILLONE prende la parola per segnalare, in via preliminare, la presentazione di un ulteriore disegno di legge in materia di conflitto di interessi, presumibilmente in via di assegnazione.

Il presidente PASTORE assicura che la nuova iniziativa sarà esaminata congiuntamente alle altre. In qualità di relatore, riferisce quindi sui disegni di legge in titolo, avvertendo anzitutto che si tratta di una disciplina legislativa molto attesa e seguita dagli organi di informazione, mentre non è dato di conoscere se analoga attenzione essa suscita nella pubblica opinione. In proposito egli auspica un confronto costruttivo nei lavori di Commissione, che sia caratterizzato da un tono e uno spirito di franca ma rispettosa discussione, in particolare verificando sempre e considerando puntualmente anche le ragioni degli altri, nell'intento, che ritiene condiviso, di migliorare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. L'altro ramo del Parlamento, infatti, ha profuso al riguardo un impegno notevolissimo, elaborando un articolato le cui linee fondamentali sono a suo avviso apprezzabili e condivisibili, ma indubbiamente anche suscettibili di integrazioni e miglioramenti, con un significativo spazio di intervento anche per il Senato della Repubblica. Ricorda che in materia vi sono ormai numerosi e cospicui precedenti di discussione parlamentare, che inducono ad affrontare l'argomento anzitutto accantonando ogni riferimento personale e concentrando il dibattito sull'esigenza di formulare una disciplina normativa effettivamente generale e astratta, anche se inevitabilmente radicata nella considerazione di situazioni rilevanti che caratterizzano la stagione politica inaugurata da alcuni anni. Vi sono pertanto ragioni storiche e politiche che occorre considerare valutando l'insieme delle proposte in esame, una delle quali (il disegno di legge n. 420) ha natura di revisione costituzionale ed è inclusa nell'esame congiunto limitatamente alla fase della discussione generale.

In una breve interruzione, il senatore CAMBURSANO segnala il disegno di legge n. 36, da lui presentato, che non è compreso nelle iniziative all'ordine del giorno.

La senatrice DENTAMARO segnala a sua volta una ulteriore iniziativa appena presentata in materia, di cui potrebbe essere imminente l'assegnazione.

Il presidente PASTORE, relatore, si riserva di pronunciarsi sulle segnalazioni appena formulate e prosegue nella sua esposizione rammentando che la questione del conflitto di interessi caratterizza ogni situazione in cui si detengono interessi propri e si gestiscono interessi altrui, situazione nota tradizionalmente nel diritto civile, in particolare nel diritto delle

società, ma anche nel diritto pubblico, mentre essa appare non ancora regolata in riferimento alle cariche pubbliche di livello politico di maggiore rilevanza. Il tema assume oggi un rilievo particolare perché oltre alla figura dell'attuale Presidente del Consiglio, che è, da prima di intraprendere la sua attività politica, un imprenditore titolare di aziende di notevole importanza, vi è anche una nuova classe politica che proviene direttamente dalla società civile, esprimendo un fenomeno che fu marginale in passato mentre attualmente diventa esteso e qualificante. Ciò è stato determinato sia da ragioni di naturale evoluzione del sistema politico, sia anche da quella traumatica interruzione dell'esperienza di governo propria dei partiti tradizionali dovuta alle inchieste giudiziarie, che almeno su un fronte politico ha determinato una vera e propria decapitazione dei gruppi dirigenti.

Il testo del disegno di legge n. 1206 individua alcune linee fondanti di una disciplina del conflitto di interessi, sin dall'affermazione del principio per il quale il titolare delle cariche di governo deve dedicarsi esclusivamente alla cura della cosa pubblica: non si tratta di una mera petizione di principio perché da essa deriva in effetti una vera e propria normativa di incompatibilità, innovativa e severa, quale quella contenuta nell'articolo 2. Quell'affermazione di principio trova già fondamento nell'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Essa si sviluppa secondo una linea evolutiva consistente non solo nella dedizione esclusiva all'interesse pubblico ma anche nel principio della prevalenza assoluta dell'interesse pubblico nell'esercizio della carica di governo. L'articolo 2 del disegno di legge introduce casi di incompatibilità finora ignoti nell'ordinamento, per fattispecie affatto nuove e diverse da quelle tradizionalmente considerate nelle norme di incompatibilità, l'una relativa all'esercizio delle attività imprenditoriali, l'altra relativa all'esercizio di attività professionali. Una simile innovazione, indubbiamente rilevante, avrà un impatto notevole nel sistema politico e istituzionale e può essere giudicata insufficiente solo in base a una valutazione pregiudiziale e strumentale. Si tratta dunque di un sistema tendenzialmente completo ed efficace di definizione dei casi di incompatibilità, nel cui contesto escludere il caso della mera proprietà dal novero delle situazioni che determinano incompatibilità è assolutamente giustificato, perché altrimenti sarebbero violate specifiche norme costituzionali, come quelle concernenti il diritto di proprietà, il diritto al lavoro, il diritto di accesso alle cariche pubbliche e nell'insieme il principio di ragionevolezza e adeguatezza che deve presidiare ogni divieto e inibizione in una materia così critica. Proprio la novità delle citate figure di incompatibilità, quella relativa all'esercizio di attività imprenditoriali e quella concernente l'esercizio di attività professionali, impone di considerare la relativa disciplina e le sanzioni conseguenti con ogni attenzione possibile, in particolare evitando misure sproporzionate e ingiustificate, come ad esempio la decadenza dalla abilitazione professionale in luogo della sospensione dal relativo albo. Al riguardo si tratta

anche di valutare con attenzione se è preferibile comprendere in modo indifferenziato tutte le attività professionali o limitare la regolazione in tema di conflitto di interessi solo a quelle attività che per propria natura si qualificano per una possibile commistione di interessi pubblici e di interessi privati.

Altro tema è quello della titolarità di imprese individuali che, presentando, come avviene in quelle societarie, una netta distinzione tra proprietà e gestione, richiedano una disciplina specifica.

L'articolo 3, a sua volta, definisce il conflitto di interessi per così dire effettivo, così come l'articolo 2 regola i casi di conflitto potenziale: l'articolo in esame, dunque, afferma che sussiste una situazione di conflitto di interessi quando il titolare di una carica di Governo che versi in una situazione di incompatibilità adotta un atto del proprio ufficio ovvero quando lo stesso atto ha una incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico e salvo che l'atto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti: si tratta di formula normativa a suo avviso assai pregnante e significativa, che comporta un controllo sistematico degli atti adottati dai titolari delle cariche di governo, affidato a una autorità indipendente, secondo le norme successive. In nessun altro ordinamento è dato di riscontrare un controllo così generalizzato e penetrante sugli atti di governo al fine di garantirne la trasparenza. L'autorità di controllo, individuata dall'articolo 6 nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è organismo dotato di particolari requisiti di indipendenza e autonomia, che si manifestano in particolare nella procedura di nomina affidata ai Presidenti delle Camere e anche nella durata in carica dei componenti, che travalica intrinsecamente gli assetti contingenti delle maggioranze politiche e ciò rassicura circa la indubbia imparzialità di quella Autorità. In merito all'articolo 7, il relatore segnala che le dichiarazioni non veritiere sono punite con misure assai severe, essendo ricondotte alle figure penali del falso ideologico, mentre le dichiarazioni mancanti integrano il reato, più lieve, di cui all'articolo 328 del codice penale: a suo avviso in ciò si manifesta una certa incongruenza. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è chiamata a controllare e verificare la sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interessi segnalandole quando vi sono in modo che ne sia resa edotta l'opinione pubblica e ne siano informate le Assemblee elettive e di conseguenza le forze politiche, sia di maggioranza, sia di opposizione: ciò assicura la piena conoscibilità delle situazioni nelle quali il titolare di una carica di governo ha perseguito l'interesse proprio a scapito dell'interesse pubblico. Si tratta di un sistema che egli non esita a definire rivoluzionario, perché contiene una sanzione di natura indiretta ma assai severa trattandosi per l'appunto di responsabilità politiche. D'altra parte, oltre al controllo proveniente per così dire dall'alto, ossia dall'Autorità garante nei confronti degli atti di governo, è prevista anche una forma di controllo dal basso, con interventi della stessa Autorità diretti alle imprese oggetto di attenzioni privilegiate. In proposito il testo della Camera dei deputati, come ha già anticipato in

diverse dichiarazioni pubbliche lo stesso ministro Frattini, è certamente meritevole di integrazioni e affinamenti, tali da rendere più efficace il sistema sanzionatorio, pur nella necessità di prevenire la tradizionale e fondata obiezione all'ipotesi di sanzioni che colpiscono soggetti diversi da quelli il cui comportamento è regolato dalla legge sul conflitto di interessi, come ad esempio gli altri soci di una impresa o persino i dipendenti di quell'impresa. Vi è, inoltre, un problema di coordinamento con le potestà proprie di altre autorità indipendenti che hanno compiti di regolazione e di controllo in particolari settori, prima fra tutte l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il cui intervento dovrebbe essere senz'altro preso in considerazione dato il rilievo critico di quel settore. In sostanza, occorre ricercare soluzioni normative equilibrate, ragionevoli e rispettose dei diritti di libertà: esse si ritrovano a suo avviso nelle linee fondamentali del testo approvato dalla Camera dei deputati, che contiene norme rigorose ed efficaci ancorché suscettibili di miglioramento. Quanto alla discussa questione della possibile estensione della disciplina alle cariche di governo regionali e locali, per le regioni ritiene che la legge statale non possa disporre, dato il particolare statuto di autonomia riservato a quegli enti dal nuovo assetto costituzionale. Per i sindaci delle grandi città e i presidenti delle province, invece, egli ritiene opportuno valutare la possibilità di quella estensione. Si sofferma, quindi, sugli altri disegni di legge all'ordine del giorno, rammentando che il n. 9 e il n. 203, di contenuto identico, riproducono il testo approvato dal Senato nella precedente legislatura: quel testo prefigura un esito di sostanziale espropriazione, che egli dichiara di non condividere. Allo stesso modo, esprime il suo dissenso al disegno di legge n. 1174, che contempla una vendita coattiva. Il disegno di legge n. 420 del senatore Mancino intende portare la questione al livello della revisione costituzionale: esso sarà esaminato congiuntamente agli altri disegni di legge nella fase della discussione generale, destinato tuttavia a un esito proprio nella fase successiva. Quanto alla segnalazione del senatore Cambursano in merito al disegno di legge n. 36, osserva che quel disegno di legge riguarda l'ineleggibilità all'ufficio di deputato o di senatore, mentre i disegni di legge in esame si riferiscono ai titolari di cariche di governo.

Il senatore VILLONE interviene quindi sull'ordine dei lavori, rammentando che presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati si svolse una indagine conoscitiva nel corso della quale, per ragioni contingenti, non fu possibile acquisire la valutazione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Dato il rilievo evidente assunto da quella autorità nel disegno normativo approvato dalla Camera dei deputati, ritiene necessario acquisirne l'opinione.

Il senatore BASSANINI segnala l'opportunità di assicurare la pubblicità dei lavori in una materia così importante anche mediante la trasmissione audiovisiva. In merito al disegno di legge del senatore Cambursano, concernente casi di ineleggibilità, ritiene che esso debba essere incluso

nella trattazione, così come ogni altra iniziativa inerente a profili di ineleggibilità o incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi.

Il senatore MANCINO ricorda che il suo disegno di legge di revisione costituzionale fu presentato già nel 1994 e ritiene opportuna una discussione riguardante anche tale iniziativa.

Il senatore PASSIGLI rammenta il disegno di legge, in via di assegnazione, appena presentato da senatori dell'opposizione.

Il presidente PASTORE assicura nuovamente che tale iniziativa sarà presa in esame non appena assegnata.

Il senatore PASSIGLI, inoltre, ritiene opportuno estendere la trattazione alle iniziative concernenti casi di ineleggibilità.

Concorda il senatore VILLONE, il quale segnala che tra le nuove iniziative in via di assegnazione, almeno una contempla anche casi di ineleggibilità.

Il presidente PASTORE risponde alle questioni di ordine procedurale e di carattere metodologico poste dai senatori appena intervenuti: riguardo alla richiesta del senatore Bassanini di assicurare la pubblicità dei lavori anche mediante la trasmissione audiovisiva, egli conviene sulla opportunità di garantire la massima diffusione ai lavori della Commissione, ma deve ricordare che l'articolo 33, comma 4, del Regolamento inibisce tale forma di pubblicità. Circa la richiesta del senatore Villone di ascoltare il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, egli ritiene che si tratti di un adempimento quanto mai opportuno, che tuttavia comporta la necessità di deliberare su una proposta di indagine conoscitiva circa le implicazioni applicative della disciplina normativa contenuta nel testo approvato dalla Camera dei deputati, quanto alle competenze dell'Autorità garante. Si riserva, pertanto, di sottoporre alla Commissione tale proposta già nella seduta in corso, non appena conclusa la trattazione odierna dei disegni di legge in titolo.

A proposito della richiesta di includere nell'esame anche le iniziative concernenti la disciplina di cause di incompatibilità e ineleggibilità al mandato parlamentare, egli ritiene che si tratterebbe di una estensione eccessiva e impropria, ma si riserva di rimettere la questione alla valutazione della Commissione.

Il senatore PASSIGLI osserva che l'audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dovrebbe precedere lo svolgimento della discussione generale.

Il presidente PASTORE obietta che il lavoro della Commissione, già imponente, non consente di procrastinare gli impegni già assunti.

Il senatore PASSIGLI insiste nella sua richiesta ritenendo che la discussione non sarebbe completa senza avere acquisito le valutazioni del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente PASTORE a sua volta ritiene che tali valutazioni potrebbero essere prese in considerazione anche nella fase di esame dei testi e dei relativi emendamenti.

Al riguardo il senatore MANCINO afferma che l'audizione in questione non è qualcosa di accessorio ma assume una rilevanza notevole e un carattere certamente preliminare.

Il senatore VILLONE segnala che della questione non dovrebbe farsi un problema di principio e che probabilmente la tempestività dell'audizione è sostanzialmente compatibile con i tempi programmati della discussione.

Anche il presidente PASTORE si dichiara dello stesso avviso.

Il ministro FRATTINI precisa che il Governo, nel rispettare le decisioni che saranno assunte dalla Commissione, conviene con il Relatore sull'inopportunità di un eccessivo allungamento dei tempi dell'esame del provvedimento in titolo. Più in generale, il Governo ribadisce la propria disponibilità ad apportare al suddetto provvedimento tutti i miglioramenti compatibili con i vincoli che derivano dalla Costituzione auspicando che al prosieguo dell'esame partecipino costruttivamente tutte le forze politiche.

Esprimendo il proprio rammarico per gli inqualificabili insulti ed attacchi di tipo personale mossi da taluni deputati nel corso dell'esame che si è svolto presso l'altro ramo del Parlamento l'oratore esprime apprezzamento per la relazione esposta dal presidente Pastore e preannuncia l'intenzione dell'Esecutivo di dare seguito a talune delle proposte da questi formulate. In particolare, è possibile l'introduzione di modificazioni al testo in esame volte a rafforzare l'apparato sanzionatorio sia in relazione a benefici illegittimamente concessi dai titolari di cariche di Governo alle imprese sia in relazione alla fattispecie speculare di benefici illegittimi provenienti da imprese e rivolti a componenti del Governo. L'Esecutivo è altresì orientato ad aggiungere alle funzioni già previste espletate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle forme di controllo, con poteri sanzionatori *ad hoc*, esercitate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per quanto attiene al contenuto delle sanzioni si potrà inoltre fare riferimento a casi già previsti dall'ordinamento, come quelli individuati dalla cosiddetta legge sulla *par condicio*, a suo tempo oggetto di ostruzionismo da parte delle forze politiche appartenenti all'attuale maggioranza per via dell'introduzione di un apparato sanzionatorio ritenuto eccessivamente vessatorio e che, pertanto, essendo stato introdotto dalle forze po-

litiche attualmente appartenenti all'opposizione, non potrà essere da queste tacciato di mancare di rigore.

Il Governo è quindi disponibile a svolgere un costruttivo confronto sul merito, rivedendo anche la stessa formulazione del comma 2 dell'articolo 2, purchè una sua eventuale soppressione non venga intesa quale implicita introduzione di un motivo di incompatibilità nella mera proprietà di un'impresa ovvero di quote o azioni societarie.

Il senatore BOSCETTO esprime apprezzamento per la relazione esposta dal Presidente e per le considerazioni del ministro Frattini. Come rappresentante del Gruppo Forza Italia in Commissione esprime inoltre la propria perplessità sull'opportunità di appesantire l'*iter* del provvedimento in titolo disponendone l'esame congiunto con disegni di legge che affrontano problematiche meritevoli di approfondimento in separata sede.

Per quanto attiene alla questione del comma 2 dell'articolo 2 esistono due scuole di pensiero: secondo l'una dalla sua soppressione deriverebbe implicitamente il riconoscimento della sussistenza di un motivo di incompatibilità nella mera proprietà dell'impresa ovvero di quote o azioni di società; secondo l'altra tale comma potrebbe invece essere considerato superfluo in quanto la non incompatibilità – in ragione della proprietà dell'impresa o di quote o azioni – si potrebbe evincere dall'insieme delle restanti disposizioni del disegno di legge. In caso di incertezza si dovrebbe tuttavia propendere per un'espressa menzione della non incompatibilità, sia al fine di evitare ambiguità sia al fine di prevenire, anche in sede giurisprudenziale, un'interpretazione della legge in senso anticostituzionale. Ciò che appare fondamentale, tuttavia, è superare la contrapposizione che si è configurata alla Camera fra chi è apparso orientato, rispettivamente, a colpire o a difendere una persona ben determinata, per spostare il terreno del confronto sulla ricerca della soluzione di carattere generale più adeguata.

Per quanto riguarda, infine, i poteri da attribuire alle autorità indipendenti si dovrà evitare, in estrema analisi, di concentrare ogni scelta dirimemente, in una materia così delicata, nelle mani del solo Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Il senatore BASSANINI chiede di integrare la già significativa documentazione sui profili comparativistici resa disponibile dagli Uffici con l'acquisizione di elementi di informazione sulla disciplina vigente in Thailandia ed in Kazakistan, che presentano situazioni analoghe a quella italiana.

Il presidente relatore PASTORE ringrazia il ministro Frattini per l'intervento svolto e propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

*(1211) Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*

(Esame e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce sul provvedimento in titolo il quale è volto ad estendere le operazioni di voto nelle elezioni politiche, provinciali e comunali e nelle consultazioni referendarie anche nella giornata di lunedì. L'attuale disciplina, introdotta nel 1993, intesa ad uniformare la legislazione italiana con quella della maggior parte dei paesi europei circoscrivendo le operazioni di voto nella sola giornata della domenica, appare infatti aver contribuito alla riduzione della partecipazione dei cittadini al voto – con altre concause – determinando inoltre i mortificanti disagi che si sono registrati nelle ultime tornate elettorali.

Il provvedimento consta di sei articoli rispettivamente concernenti il prolungamento dell'orario di votazione, le cabine elettorali, l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali di sezione, le disposizioni relative alle elezioni regionali, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Per quanto concerne le elezioni regionali, in particolare, l'oratore precisa che le disposizioni della legge si applicano fino all'entrata in vigore della rispettiva normativa regionale, nelle regioni a statuto ordinario, mentre nelle regioni a statuto speciale si applicano le disposizioni previste dai rispettivi statuti, salvo che per quanto concerne la Sardegna, la cui normativa rinvia alla legislazione statale.

Non ravvisando profili di contrasto con i precedenti orientamenti giurisprudenziali né con la normativa comunitaria né sovrapposizioni con altre iniziative legislative il relatore auspica infine una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario D'ALÌ conviene con il relatore sull'importanza del provvedimento in titolo al fine di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita democratica attraverso l'espressione del voto e rileva come esso non comporti eccessivi oneri finanziari in quanto connesso ad un prolungamento delle operazioni di voto di sole dodici ore. Ne sollecita pertanto la tempestiva approvazione affinché possa essere applicato dalle prossime elezioni amministrative.

Il senatore VILLONE chiede chiarimenti sulla possibile connessione del testo in esame con eventuali iniziative volte a favorire la partecipazione al voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il sottosegretario D'ALÌ precisa che le iniziative del Governo volte a completare la legislazione di attuazione delle disposizioni costituzionali sulla partecipazione al voto degli italiani all'estero – sebbene questa possa essere agevolata dal prolungamento delle operazioni di voto – sono in corso di elaborazione e non attengono al provvedimento in titolo.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il presidente PASTORE, dopo aver sottolineato l'auspicio che le nuove disposizioni possano essere già applicate dalle prossime consultazioni amministrative, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 21 marzo, alle ore 19, e di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE sottopone alla Commissione la proposta di svolgere una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, consistente nell'audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in merito alle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1206 e negli altri disegni di legge in materia di conflitto di interessi, concernenti le competenze attribuite in proposito alla stessa Autorità garante.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il presidente PASTORE si riserva di sottoporre immediatamente al Presidente del Senato la determinazione appena assunta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**68<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali (n. 74)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Seguito e conclusione dell'esame).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Il PRESIDENTE relatore illustra la seguente proposta di parere:

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in merito all'articolo 1:

1) all'articolo 2621, si suggerisce di sostituire le parole «Salvo che il fatto non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori» con le altre «Salvo quanto previsto dall'articolo 2622».

L'esigenza, che è a ciò sottesa, è quella di rendere chiara l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2621, in tutti i casi in cui non siano applicabili quelle dell'articolo 2622: in particolare, in quelli in cui, con riferimento alle società non quotate, manchi la querela o sia intervenuta remissione della stessa.

Si osserva in merito (così da precisare che quanto qui sostenuto non può e non vuole suonare a censura della scelta operata nello schema) che – pur essendo la disposizione di delega tale da consentire sia la soluzione proposta nello stesso, sia quella qui suggerita – quest'ultima trova significativamente riscontro nei lavori parlamentari e, segnatamente, nelle rela-

zioni svolte dai relatori (tanto alla Camera dei Deputati, quanto al Senato). Dalla prima può invece derivare la preoccupazione della possibilità di una (non voluta) esclusione della perseguibilità «assoluta» di fatti aventi maggiore gravità, in quanto non solo idonei a pregiudicare la trasparenza societaria, ma altresì produttivi di un danno patrimoniale per i soci o per i creditori, ove non sussistesse o venisse meno la condizione di procedibilità specialmente richiesta. In tale prospettiva, e quindi ove accolto il suggerimento di cui sopra, sarebbe tuttavia coerentemente necessario di correlativamente aggiungere, alla fine del primo capoverso dell'articolo 2622, il seguente periodo «In mancanza della querela, o se vi è stata remissione della stessa, si applicano le disposizioni dell'articolo 2621»;

2) con riferimento sia all'articolo 2621, sia all'articolo 2622, si ritiene opportuno svolgere invito affinché sia verificata – in sede di finale stesura – la coerenza, con la disposizione di delega, della scelta di riferire il requisito dell'idoneità «ad indurre in inganno i destinatari» sia alla condotta positiva (consistente nell'espone fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni), sia alla condotta negativa (consistente nell'omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge) ivi considerate.

Al riguardo, sembra non inutile ricordare che la legge delega – come peraltro evidenziato nella relativa relazione di accompagnamento – all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1) riferisce il requisito dell'idoneità, tra le due condotte, solo a quella positiva. Sembrerebbe, peraltro, di davvero poter escludere che ciò costituisca frutto di una svista o di un'imprecisione del delegante, volta che, come appare nei successivi numeri 2) e 3) della stessa lettera a) del citato articolo 11, il requisito dell'accertamento dell'idoneità della condotta è, a differenza che nel numero 1), espressamente riferito a tutte le condotte menzionate.

Ne deriva, quindi, come si possa concludere nel senso che il delegante, nell'ipotesi di cui al numero 1) della lettera a) dell'articolo 11, non ha voluto estendere il requisito dell'idoneità della condotta anche all'omissione di informazioni, soluzione questa che – a livello sistematico – sembrerebbe peraltro ragionevole, in quanto si tratta di una condotta la cui pericolosità può essere presunta, proprio per il fatto che essa si sostanzia nell'omettere informazioni la cui comunicazione è specificamente imposta dalla legge.

L'accoglimento della soluzione qui proposta non determinerebbe peraltro il rischio di estendere la punibilità a fatti privi di qualsiasi idoneità offensiva, in quanto in tale ipotesi soccorrerebbe comunque la previsione generale dell'articolo 49, secondo comma, del codice penale, che anche nella più recente applicazione giurisprudenziale è utilizzato appunto per escludere la punibilità di condotte del tutto inidonee a produrre l'evento di pericolo o di danno;

3) con riferimento agli articoli 2621 e 2622, si suggerisce poi di sopprimere al comma 1 la virgola sia dopo le parole «oggetto di valutazioni», sia dopo le parole «omettono informazioni». Sembrerebbe, infatti, in tal modo meglio escluso qualsiasi possibile dubbio sul fatto che debbano

avere ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, sia la condotta positiva, sia la condotta negativa ivi considerate, essendo peraltro pacifica in tal senso la volontà che si ricava dalla norma di delega;

4) ancora con riferimento agli articoli 2621 e 2622, si condivide la scelta del Governo di individuare una soglia quantitativa, al di sotto della quale la punibilità è esclusa, sembrando quella individuata senz'altro di per sé non solo corretta, ma anche la più corretta.

Si può probabilmente solo aggiungere che un più efficace risultato avrebbe potuto forse realizzarsi attraverso l'individuazione di più soglie, con ciò peraltro perfettamente condividendo l'ovvia eccezione della difficoltà – soprattutto in sede di primo esercizio della delega – di una corretta individuazione delle stesse. Peraltro, dovendosi interpretare la disposizione nel senso che per la punibilità non è sufficiente il solo superamento della soglia quantitativa, ma è generalmente necessario un accertamento ulteriore del carattere effettivamente sensibile dell'alterazione della rappresentazione, la preferibile soluzione dell'individuazione di più soglie potrebbe essere conseguita non solo prevedendo che tutte abbiano carattere percentuale, essendo – in tal caso – diversificate in relazione alla dimensione della società (per le società aventi dimensioni maggiori dovrebbe essere prevista una soglia più bassa, mentre il contrario dovrebbe avvenire per le società di minore consistenza economica), ma anche – alternativamente – attraverso l'adozione di una soluzione analoga a quella già fatta propria dal legislatore con l'articolo 9 della legge n. 205 del 1999 (e poi con il decreto legislativo n. 74 del 2000), in materia di disciplina dei reati tributari: dove, accanto alla soglia percentuale è stata altresì prevista una soglia minima, oltre che una soglia massima in valore assoluto;

5) sempre con riferimento agli articoli 2621 e 2622, si suggerisce infine di esplicitare al comma 4 dell'articolo 2621 e al comma 6 dell'articolo 2622, pur essendo tale conclusione già desumibile sul piano interpretativo, che per «valutazione corretta» deve intendersi quella che risulta tale «secondo le vigenti disposizioni di legge». Tale espressione, per ragioni di coordinamento, andrebbe in ogni caso inserita non solo nei due articoli citati, ma anche nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, il cui disposto è stato opportunamente preso come modello dal legislatore delegato nel delineare la previsione in tema di valutazioni estimative. Siffatta operazione è peraltro consentita, nell'ambito dello strumento normativo ora in esame, dalle disposizioni di cui all'articolo 11 lettera a) n. 1 e lettera i) della legge delega.

Sempre in tema di valutazioni estimative va ipotizzata, infine, l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2621 e l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2622, e di aggiungere in loro vece, al comma 4 dell'articolo 2621 e al comma 6 dell'articolo 2622, un periodo strutturalmente modellato sull'ultimo periodo del secondo comma del già citato articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Trattandosi di prevedere soluzioni analoghe nei due ambiti conside-

rati, sembrerebbe infatti utile ridurre al minimo indispensabile i mutamenti di terminologia;

6) con riferimento al solo articolo 2622, non può non essere osservata la genericità della formulazione del comma 2, dovendosi ritenere al riguardo che la disposizione di delega di cui alla lettera i) dell'articolo 11 della legge n. 366 del 2001 possa essere correttamente esercitata solo mediante una più puntuale individuazione delle fattispecie da armonizzare, mediante l'estensione ad esse della procedibilità a querela;

7) in riferimento agli articoli 2623 e 2624, si prospetta l'opportunità di sopprimere l'esplicita previsione del requisito della «consapevolezza della falsità». Pur essendo tale requisito espressamente previsto nelle corrispondenti disposizioni di delega, la sua menzione nella norma incriminatrice appare superflua, in quanto esso risulta integralmente assorbito dalla qualificazione in termini di dolo intenzionale dell'elemento soggettivo dei reati contravvenzionali considerati. L'intervento che si suggerisce è quindi inoltre volto ad evitare che l'uso di una diversa terminologia possa indurre l'interprete a ricostruire in termini diversi l'elemento soggettivo nei reati in questione, rispetto – ad esempio – al reato contravvenzionale previsto dal precedente articolo 2621;

8) ancora in merito agli articoli 2623 e 2624, si ritiene di dover sottolineare come il termine «informazioni» – secondo quanto risulta dai lavori preparatori (si veda, per esempio, al riguardo la relazione del relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione del Senato nella seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del 12 settembre 2001) – deve essere inteso, analogamente a quanto esplicitato nel precedente articolo 2621 come «fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni». Onde evitare incertezze sul piano interpretativo si suggerisce al riguardo di valutare l'eventuale opportunità di discostarsi, sul punto in questione, dal criterio del rigido rispetto della lettera delle disposizioni di delega, al fine di assicurare una maggiore omogeneità terminologica all'articolato (ad esempio, nell'articolo 2623, al comma 1, le parole «false informazioni» potrebbero essere sostituite con le altre «espone fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni », così come è negli articoli 2621 e 2622);

9) relativamente agli articoli 2634 e 2635, si condividono integralmente i rilievi contenuti nel parere reso dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e si ritiene pertanto che le previsioni contenute nella legge delega debbano indurre a sopprimere ogni limitazione soggettiva al diritto di proporre querela. Al riguardo si prospetta inoltre al legislatore delegato la necessità ulteriore di prevedere, con riferimento all'esercizio del diritto di querela da parte della società, particolari modalità di convocazione e costituzione dell'assemblea in funzione di un rafforzamento degli strumenti di tutela (anche) delle minoranze e di una maggiore e immediata effettività della previsione alla luce di condotte ostacolanti facilmente immaginabili;

10) per quel che concerne l'articolo 2637, deve rilevarsi che la formulazione della disposizione considerata è senz'altro coerente con quanto imposto dalla legge delega. Ciò nonostante non può non evidenziarsi,

quanto meno nella prospettiva di eventuali futuri interventi correttivi, che sarebbe probabilmente opportuno prevedere un trattamento differenziato e più severo per le ipotesi aggravate previste dall'attuale comma 3 dell'articolo 181 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Si ricorda al riguardo che, per tali ipotesi, la pena oggi prevista è quella della reclusione da due a sei anni, il che appare coerente con il particolare rilievo della stessa sotto il profilo dell'offesa al bene protetto ed ha anche alcune importanti ricadute sul piano processuale, prima fra tutte le possibilità di fare ricorso allo strumento delle intercettazioni;

11) all'articolo 2639, al comma 2, si suggerisce di inserire dopo le parole «disposizioni sanzionatorie» le altre «relative agli amministratori» come espressamente previsto dalla lettera e) dell'articolo 11 della legge delega;

12) all'articolo 2641, pur nella consapevolezza della prescrizione generale di cui all'articolo 240 del codice penale, si ritiene necessario al fine di evitare incertezze, che sia espressamente previsto che la confisca, di cui al comma 1 dell'articolo 2641, non si applica in relazione ai diritti acquisiti dai terzi di buona fede, oltre che ove la stessa sia di pregiudizio per il danneggiato per le restituzioni e il risarcimento che allo stesso competono. Si propone dunque che sia adottata una soluzione analoga a quella prevista in materia di responsabilità amministrativa degli enti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, soluzione che è inoltre coerente con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1997;

b) in merito all'articolo 3:

1) al nuovo articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001 si suggerisce di sopprimere le parole «, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica,». Questa parte della disposizione infatti appare pleonastica, in quanto meramente ripetitiva di quelli che sono i presupposti soggettivi della responsabilità dell'ente, che già sono compiutamente e articolatamente disciplinati negli articoli 5,6 e 7 dello stesso decreto legislativo. A conferma di ciò è sufficiente rilevare che l'intervento soppressivo suggerito renderebbe il testo del nuovo articolo 25-ter del tutto omogeneo a quello dei vigenti articoli 24, 25 e 25-bis dello stesso decreto legislativo n. 231 e risulterebbe naturalmente coerente con la norma di delega che impone di prevedere la responsabilità degli enti in materia societaria «nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231». Al contrario la formulazione che lo schema propone potrebbe ingenerare dubbi sul piano interpretativo, in quanto potrebbe essere anche letta come limitativa dei presupposti di responsabilità dell'ente (si osservi, ad esempio, come essa letteralmente non preveda la responsabilità dell'ente, nel caso in cui il reato sia commesso da chi esercita di fatto la gestione dello stesso, essendo però un

tale risultato in contrasto non solo con il sistema delineato nei citati articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001, ma anche con la direttiva di delega risultante dalla lettera e) dell'articolo 11 della legge n. 366 del 2001);

2) sempre con riferimento all'articolo 25-*ter* citato, il legislatore delegato valuterà, altresì, l'opportunità – che si sottolinea – di estendere gli effetti previsti dal secondo comma dell'articolo in questione anche al caso di reiterazione della condotta;

3) si segnala infine l'esigenza di adeguare la rubrica della sezione III del capo I del decreto legislativo n. 231/2001 alla modificazione del contenuto della stessa conseguente all'inserimento del predetto articolo 25-*ter*;

c) in merito all'articolo 4:

si osserva che il rispetto della disposizione di delega impone di inserire dopo le parole «hanno cagionato» le altre «o concorso a cagionare»;

d) in merito all'articolo 5:

la previsione opportunamente dispone che, in via transitoria, il termine per la proposizione della querela decorra – per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo – dal momento della stessa.

Sembrirebbe implicito dover ritenere che tale previsione non riguardi i casi in cui i detti fatti, ancorchè commessi prima, non siano tuttavia pervenuti nella conoscenza della persona titolata alla proposizione della querela e che, in tali casi, il termine decorra dunque dal momento dell'avvenuta conoscenza. Si propone pertanto che il legislatore delegato renda palese tale eventualità (per esempio con l'impiego delle soluzioni già adottate dal legislatore a fronte di analoghi problemi di diritto intertemporale, in particolare con l'articolo 99 della legge n. 689 del 1981 e con l'articolo 19 della legge n. 205 del 1999), anche esaminando l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui sia già pendente il procedimento, il giudice debba informare le persone offese della facoltà di proporre querela, stabilendo che – in quest'ultima ipotesi – il termine per la proposizione della querela decorra da quando la persona offesa è stata informata;

e) relativamente all'articolo 7:

1) si segnala innanzitutto, nel testo dell'articolo 187-*bis*, l'opportunità di inserire in fine le seguenti parole «nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari quotati»;

2) si ritiene, infine, di dover richiamare l'attenzione su alcune disposizioni vigenti rispetto alle quali sono necessari o quantomeno opportuni interventi di coordinamento, suggerendo, peraltro, (qualora non si potesse escludere l'esigenza di ulteriori interventi di coordinamento), di inserire infine nel testo una previsione modellata sull'articolo 19 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale ovvero sull'articolo 256 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie.

In particolare e senza alcuna pretesa di esaustività:

I) all'articolo 2615-bis, comma 2, del codice civile il riferimento agli «articoli 2621, n. 1 e 2626» andrebbe sostituito da quello agli «articoli 2621, 2622 e 2630»;

II) all'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, il rinvio all'articolo 2626 andrebbe sostituito con il rinvio all'articolo 2630 del codice civile;

III) all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 il riferimento agli «articoli 2621, n.1, 2622, 2624 e 2625 del codice civile» andrebbe sostituito da quello agli «articoli 2621, 2622 e 2633 del codice civile e all'articolo 622, comma 2, del codice penale»; all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240, il riferimento all'«articolo 2626 del codice civile» andrebbe sostituito da quello all'«articolo 2630 del codice civile»; all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, il periodo «si applica la sanzione prevista dall'articolo 2627 del codice civile» dovrebbe essere sostituito dal seguente «si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione»;

IV) all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 sembrerebbe opportuno un intervento di coordinamento, per lo meno aggiungendo il rinvio anche al nuovo articolo 2622, al fine di evitare dubbi interpretativi;

V) all'articolo 135 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole «nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile» andrebbero sostituite dalle seguenti «nel titolo XI del libro V del codice civile»;

VI) all'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993 il rinvio al primo comma dell'articolo 2624 del codice civile acquista una portata normativa totalmente diversa e andrebbe corretto sostituendolo con il rinvio al nuovo articolo 2634;

VII) all'articolo 1, comma 29, della legge n. 249 del 1997 ed all'articolo 1, comma 43, del decreto-legge n. 545 del 1996, il rinvio all'articolo 2621 del codice civile deve essere corretto e andrebbe sostituito con il rinvio al nuovo articolo 2638 del codice civile in quanto le attività in questione sembrano riconducibili piuttosto all'ipotesi dell'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ipotesi che nel sistema delineato nello schema di decreto in questione sarà sanzionata appunto ai sensi del predetto articolo 2638;

Prende la parola il senatore FASSONE che rileva, in linea generale, come lo schema di decreto in esame configuri un numero elevato di illeciti penali sotto forma di contravvenzione. La scelta è dettata dalla legge-delega, che sul punto è talmente dettagliata da non potersi sostanzialmente neppure definire come legge di delegazione. In ogni caso detto orientamento, da un lato, produce delle ingiustificabili sperequazioni di trattamento sanzionatorio; dall'altro lato, comporta alcune conseguenze di si-

stema. Sotto il primo profilo non si può non richiamare l'oggettivo contrasto tra fattispecie considerate meno gravi (per definizione e per la loro connotazione come contravvenzioni), e tuttavia procedibili d'ufficio, ed altre fattispecie considerate più gravi (in quanto definite delitto e punite con pena più elevata) e tuttavia perseguibili solamente a querela di parte. L'esempio più vistoso è offerto dal raffronto tra la formulazione del nuovo articolo 2621 e quella del nuovo articolo 2622 del codice civile. Sotto il secondo profilo, è opportuno considerare che la contravvenzione non prevede il tentativo, mentre in talune delle situazioni considerate il tentativo sarebbe di fatto configurabile, ma a questa stregua non potrà essere punito, sebbene l'offensività sia stata, per definizione e scelta, ravvisata dal legislatore delegato. Inoltre la contravvenzione è punibile a titolo di colpa o di dolo, ma non a titolo di dolo specifico, mentre nei casi considerati è preteso, di regola, il dolo specifico. Infine, la contravvenzione non permette la applicazione di determinate pene accessorie laddove, nella materia in esame, queste sono comunemente ritenute le più opportune ed efficaci.

È quindi criticabile, in linea generale, la scelta di fare così ampiamente ricorso alla figura contravvenzionale, la quale finisce con il non avere plausibile spiegazione se non nell'intenzione di avviare più velocemente alla prescrizione queste fattispecie.

Le considerazioni che precedono e le altre che sono state illustrate nel corso della discussione che ha accompagnato il varo della legge delega, non evidenziano solamente delle disarmonie sistematiche o delle scelte discutibili, ma veri e propri sintomi di illegittimità costituzionale per trattamento inversamente proporzionale alla gravità dei fatti sanzionati. Per questo si ritiene che su molti punti sarebbe corretto il non esercizio della delega da parte del Governo.

Più in particolare, in merito all'articolo 1 e con riferimento agli articoli 2621 e 2622 ivi richiamati, osserva che il comma 3 del nuovo articolo 2621 – e il comma 5 del nuovo articolo 2622 – prevede che la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni (oltre a non alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione in esame) determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento. La soluzione adottata offre uno spazio di non punibilità elevatissimo alle società che presentano un grande risultato economico di esercizio. Infatti un bilancio, tutt'altro che raro, dell'ordine delle centinaia o delle molte decine di miliardi produrrebbe un'area di non punibilità per falsità dell'ordine, a loro volta, di alcuni miliardi: fatto che – in presenza di un'accertata intenzione di ingannare, di un'idoneità ad indurre in errore, e di un danno conclamato – non si vede come possa qualificarsi come condotta priva di offensività. Suggestisce, pertanto, di ricorrere ad una più articolata combinazione di parametri, così come già previsto ed imposto dall'articolo 9 della legge delega 25 giugno 1999 n. 205 in tema di reati tributari: stabilire, cioè, che l'intervento penale è escluso bensì quando la variazione non supera una determinata percentuale del «risultato economico di esercizio» (o miglior formula), ma sempre che essa non superi un determinato valore assoluto, ed escludendo poi la pu-

nibilità tutte le volte che comunque la variazione stessa risulti inferiore ad un determinato valore, anch'esso espresso in termini assoluti.

Ancora con riferimento all'articolo 2622, nel comma 2, non sembra del tutto chiara la formula «si procede a querela anche se il fatto integra un altro delitto...». La locuzione pare fare riferimento ad una situazione di concorso formale di reati, atteso che è «il fatto» a realizzare sia il delitto *ex* articolo 2622, sia l'altro delitto. Non è facile ipotizzare una situazione del genere poiché l'esposizione dei fatti materiali di regola non «integra» essa stessa un diverso reato, ma o lo presuppone o ne costituisce solo un primo segmento. Al riguardo ritiene che, qualora non venisse soppressa la disposizione, essa comunque dovrebbe venire riformulata in modo che risulti invece esclusa la possibilità di estendere la procedibilità a querela anche in relazione all'altro delitto eventualmente integrato.

Merita un cenno anche il raccordo tra il reato in esame e quello contemplato dal successivo articolo 2636. Tra gli «atti fraudolenti», in esso considerati, non può non ricomprendersi anche la falsa comunicazione, che sia idonea a trarre in inganno. Questa falsa comunicazione, effettuata in una delle sedi tipiche, può essere idonea a «determinare la maggioranza in assemblea», e può essere stata effettuata proprio a questo fine, oltre che con lo scopo di procurare un qualche ingiusto profitto (ad esempio, la falsa comunicazione relativa alla condizione di un fornitore che si vuole favorire, ed il cui vantaggio ha come elemento speculare il danno dei soci o di taluni di essi). In questo caso, la medesima condotta, sul versante dei soci danneggiati, è perseguibile solamente a querela, ma sul versante del vantaggio procurato è perseguibile d'ufficio. Il fatto che i due reati siano puniti con la medesima sanzione rende difficile ipotizzare un rapporto di specialità. La rigidità della delega, anche su questo punto, non impedisce di rilevare l'ennesima disfunzione cui dà adito una tecnica di minuziosa determinazione.

Con riferimento alla nuova formulazione degli articoli 2623 e 2624 del codice civile, l'infelice scelta di configurare determinati reati come contravvenzioni ha comportato che, nei due articoli citati, si assiste ad una struttura di delitto consumato (quello considerato dal secondo comma di entrambi, nel quale viene cagionato un danno), che ha come delitto tentato la figura delineata nel primo comma a titolo di contravvenzione. Infatti il primo comma, prevedendo espressamente «l'intenzione di ingannare» (che corrisponde agli «atti diretti in modo univoco») e l'esposizione «in modo idoneo ad indurre in errore» (che realizza l'idoneità degli atti), si colloca né più né meno che come tentativo della fattispecie di cui al secondo comma. Con l'anomalia che questo «tentativo» degrada a contravvenzione ed è sanzionato con una pena nettamente minore (teoricamente anche di soli cinque giorni di arresto) di quella cui si approderebbe secondo il canone dell'articolo 56 del codice penale.

Riguardo all'articolo 2625 del codice civile, sul piano sistematico, rileva che detto articolo non rientra nella classe delle «falsità», che danno nome al Capo I, e quindi meglio sarebbe collocato nel Capo II, anche per-

ché gli autori di questo reato sono solamente «gli amministratori», così come accade nei reati previsti nel predetto Capo II.

Il primo comma colpisce poi con la semplice sanzione amministrativa la condotta di coloro che impediscono, con condotta artificiosa e qualificata, l'attività di controllo o di revisione. Poiché l'oggetto del controllo impedito potrebbe essere anche l'esistenza di un qualche reato, il cui occultamento integrerebbe o il concorso nel medesimo, o quanto meno il favoreggiamento, sembra opportuno precisare che la fattispecie in esame opera «Salvo che il fatto costituisca reato».

In merito alla nuova formulazione dell'articolo 2631 del codice civile, l'omessa convocazione dell'assemblea è sanzionata, come di dovere, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. E' però normale che lo statuto preveda il diritto di una certa quota di soci di fare richiesta, e di ottenere la convocazione dell'assemblea. Se ciò accade, l'omessa convocazione a seguito di richiesta ricade sia nel primo che nel secondo comma. Il fatto che la struttura dell'articolo sia dettata dalla legge delega non esime dal rilievo che, anche in questo caso, si assiste ad una norma intrinsecamente contraddittoria.

Con il nuovo articolo 2634 del codice civile, nel terzo comma si provvede a circoscrivere la «ingiustizia del profitto», che viene meno ove esso sia compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente attesi». La struttura della compensazione, già nella legge delega, è suscettibile di ampie critiche: ma ancor più lo è nella traduzione nell'articolo 2634, poiché la dizione della delega («ragionevolmente prevedibili») conserva quanto meno un labile ancoraggio oggettivo, mentre la formula del testo si affida ad una aspettativa dai contorni tutto sommato soggettivi, e quindi assai poco atti a fondare una esclusione della punibilità.

Riguardo all'articolo 2 dello schema, è davvero incongruo, sebbene anche in questo caso sia la legge delega ad imporlo, trasferire sotto l'articolo 622 del codice penale la divulgazione di notizie sociali riservate. L'articolo 622 infatti tutela il segreto, e non il solo riserbo. Il segreto, a sua volta, deve essere sancito come tale da una disposizione di legge, e non è tale la semplice previsione, come reato circostanziato, del fatto commesso dagli amministratori, e affini, poiché manca un elemento costitutivo del reato – base.

Sotto un profilo esclusivamente formale, si osserva poi che nella locuzione «La punibilità è estesa anche ...» (vedi articolo 2621 comma 2, 2622 comma 4 e *passim*) la parola «anche» sembra sovrabbondante. Nell'articolo 3, nell'articolo 25-ter ivi richiamato, l'espressione «qualora il fatto non si fosse realizzato ...» appare contorta e sarebbe preferibile sostituirla con l'altra «per l'ipotesi che il fatto non si sarebbe realizzato se...».

Interviene il senatore ZANCAN, il quale dichiara che la scelta della procedibilità a querela si rivela sempre più esiziale anche per la ricaduta che tale scelta è suscettibile di avere sulla vita societaria esponendo a rischio di iniziative ricattatorie i soci stessi, oltre ad altri aspetti di più stretta interpretazione della normativa connessi alla difficoltà di indivi-

duare il termine per la proposizione della querela, ovvero la titolarità del diritto a proporla. Passando, quindi, al dettaglio dello schema in esame, il senatore Zancan sottolinea che il nuovo articolo 2622 del codice civile, nel suo secondo comma determina una grave incoerenza sistematica se raffrontata con il regime di procedibilità previsto per la truffa aggravata, né tantomeno, prosegue l'oratore, risulta accettabile la fuorviante affermazione della relazione introduttiva allo schema di decreto sul fatto che negli Stati Uniti si sarebbe stabilita una soglia quantitativa per la non punibilità, determinandola nella misura non superiore al 5 per cento del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, soglia ritenuta corretta dalla *Security Exchange Commission* (SEC), trattandosi, invece, solo di una circolare comportamentale dell'amministrazione di settore e non certo di disposizioni normative. Parimenti da confutare è la asserita uniformità a presunti modelli europei attuata attraverso la generalizzazione della procedibilità a querela, considerato che solo l'articolo 296 del codice penale spagnolo prevede una limitata perseguibilità a querela che è, peraltro, esclusa quando la commissione del delitto offenda gli interessi generali o una pluralità di persone. Ancora, proseguendo nel suo intervento, il senatore Zancan fa riferimento alla seria incompatibilità con il diritto comunitario del sistema delineato nello schema di decreto legislativo in oggetto, come si evince dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-97-96 del 4 dicembre 1997 la quale ha chiaramente interpretato l'articolo 6 della direttiva 68/151/CEE – cosiddetta «prima direttiva» – nel senso che esso osta alla legge di uno stato membro che preveda solo per i soci, i creditori, nonché la commissione interna centrale o la commissione interna di una società il diritto di chiedere la sanzione, in tal modo censurando quelle disposizioni della legge adottata dalla Repubblica Federale di Germania le quali contenevano previsioni in tal senso.

Senza contare, poi, che la chiara scelta normativa di muoversi in direzione della massima possibile applicazione delle norme contravvenzionali, agevolerà ampiamente la messa in azione dei riti deflattivi. L'articolo 2640, nel nuovo testo, conserva l'attenuante per i fatti di lieve entità, e si tratta – a giudizio dell'oratore – di una disposizione certamente asistematica, che depotenzia ulteriormente la – già scarsa – efficacia dissuasiva del nuovo apparato sanzionatorio. Dopo avere, quindi, espresso ulteriori considerazioni in merito alla compatibilità con il sistema sanzionatorio attualmente allo studio della Commissione per la riforma del codice penale della scelta chiaramente a favore delle fattispecie contravvenzionali adottata dallo schema in esame, il senatore Zancan esprime argomentate riserve circa la definizione della nozione di idoneità a recare danno, nonché sulla sicura incongruenza – rispetto alle esigenze di trasparenza a più riprese menzionate dalla relazione introduttiva – delle cosiddette «soglie di idoneità», mettendone in rilievo la natura di fonte di sperequazioni ladove viene utilizzato il criterio percentualistico agganciato al conto economico, in quanto esso non può che basarsi sui risultati di bilancio. Pertanto il quarto comma dell'articolo 2621 del codice civile – come sostituito – non rappresenta certamente un parametro, ma solo uno sconto violando

chiaramente i criteri di delega. Infine, il senatore Zancan conclude mettendo, particolarmente, in rilievo che la applicazione delle due scriminanti del risarcimento del danno e della ricostituzione del patrimonio, laddove prevista, non solo è in contrasto con ogni principio di trasparenza, ma esprime norme chiaramente criminogene, oltre ad essere un'assoluta novità nel panorama normativo italiano. Esprime, infine, condivisione rispetto a quanto messo in rilievo dal Presidente relatore nel proprio schema di parere in merito alla parte relativa ai reati fallimentari.

Il senatore DALLA CHIESA sottolinea come, per quel che concerne lo schema di decreto in esame, oltre a dover essere richiamati tutti i rilievi critici a suo tempo formulati in merito alle relative disposizioni di delega, deve evidenziarsi come il disegno di riforma complessiva della normativa sanzionatoria in materia societaria che ne emerge non appaia assolutamente condivisibile. L'intervento in discussione non si limita a venire incontro ad alcune innegabili esigenze di semplificazione nel quadro normativo e di maggiore agilità operativa delle imprese, ma finisce per assicurare alle stesse un'area di impunità che appare straordinariamente vasta e priva di qualsiasi giustificazione. Il nuovo assetto normativo finisce per legittimare comportamenti che, ad esempio, in passato sono serviti a predisporre risorse per porre in essere comportamenti criminosi quali il finanziamento illecito della politica.

Dal punto di vista tecnico, potrebbe forse accettarsi che sia esclusa la sanzione penale per le falsità e le omissioni che alterano la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo in misura non superiore al 5 per cento del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, ma è assolutamente inammissibile che la nuova normativa non preveda neppure una sanzione di tipo amministrativo, per le falsità che implicano un'alterazione al di sotto di tale soglia.

Altrettanto non condivisibili appaiono poi le soluzioni adottate con la formulazione dei nuovi articoli 2634 e 2635 del codice civile, laddove essi limitano alla sola società il diritto di proporre querela.

Conclude infine richiamando, in merito alla formulazione del nuovo articolo 2625, i rilievi poc'anzi svolti dal senatore Fassone.

Il sottosegretario di Stato VIETTI coglie in primo luogo l'occasione per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente relatore e dalla Commissione nel suo insieme.

Prosegue preannunciando come gli elementi emersi in sede parlamentare imporranno senz'altro al legislatore delegato una riflessione sia sulla soluzione adottata in materia di procedibilità a querela nella formulazione dei nuovi articoli 2634 e 2635 del codice civile, sia una riflessione sul rapporto tra le fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 2621 e 2622 in modo da evitare che, nell'ipotesi in cui non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 2622 per mancanza o remissione della querela, risulti altresì impossibile applicare la disposizione dell'articolo 2621.

Fa presente inoltre che, in sede di definitiva stesura del decreto legislativo, si terrà conto, oltre che delle indicazioni contenute nel parere che sarà reso dalla Commissione, anche dei rilievi di carattere tecnico comunque emersi nel corso del dibattito.

Non ritiene invece di dover rispondere a quei rilievi che sono in realtà non riferibili allo schema di decreto, ma piuttosto alla legge delega.

Per quel che attiene poi alle obiezioni relative all'individuazione della soglia di punibilità prevista nel comma 3 dell'articolo 2621 e nel comma 5 dell'articolo 2622 del codice civile, sottolinea come la scelta di fare riferimento ad un parametro utilizzato dalla SEC è avvenuta in maniera assolutamente consapevole, essendo ovviamente noto che la SEC utilizza questo parametro come criterio guida per l'esercizio delle funzioni ad essa spettanti che non sono quelle proprie di un organo parlamentare investito della funzione legislativa.

Con riferimento poi al tema delle valutazioni estimative, al di là della lettera della disposizione di delega, ritiene evidente che questa non può essere interpretata nel senso che con la stessa si sia inteso attribuire al legislatore delegato il compito di riscrivere i criteri di valutazione del bilancio indicati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Ne consegue che l'unica altra interpretazione possibile è quella che con tale previsione si sia inteso attribuire al legislatore delegato il compito di definire delle soglie di rilevanza degli scostamenti eventualmente intervenuti nella formulazione di valutazioni estimative.

Per dichiarazioni di voto interviene il senatore CALVI il quale, dopo essersi richiamato a tutte le argomentazioni spese dalla sua parte politica per contrastare l'approvazione di quella che è attualmente la legge n. 366 del 2001, di delega al Governo per l'adozione dello schema di decreto delegato all'ordine del giorno della Commissione, annuncia che, per coerenza, i senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo si asterranno dalla votazione del mandato al relatore.

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto contrario del Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo pur ribadendo l'apprezzamento incontestabile per la disponibilità espressa dal Presidente relatore rispetto alle problematiche emerse dal dibattito.

Si associa il senatore ZANCAN.

Il presidente relatore Antonino CARUSO propone di includere le osservazioni svolte dal senatore Fassone in merito allo schema di decreto legislativo in titolo nel testo del parere, riservandosi di indicare al momento della stesura definitiva del parere stesso i punti da lui ritenuti condivisibili fra i quali, senz'altro, una diversa collocazione dell'articolo 2625 del codice civile nel nuovo testo, mentre per le altre più sostanziali indicazioni ritiene necessaria una breve pausa di riflessione. Dopo interventi del senatore MARITATI – che ritiene necessario procedere alla votazione del

mandato avendo presente in modo completo il testo del parere – dei senatori Luigi BOBBIO e CENTARO – i quali ritengono superfluo includere nel testo di parere votato dalla Commissione per il mandato a riferire le indicazioni dell'opposizione – e del senatore CIRAMI, il quale, invece, ritiene opportuno rafforzare le indicazioni sul modo di procedere espresse dal Presidente facendo oggetto di esplicito mandato i punti ritenuti meritevoli di accoglimento riferiti alle osservazioni espresse dal senatore Fasone, il PRESIDENTE mette in votazione lo schema di parere da lui esposto alla Commissione.

Dopo che è stata verificata la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore, a predisporre un parere favorevole con osservazioni, nei termini da lui illustrati alla Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**96<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente AZZOLLINI, al fine di consentire il prosieguo dei lavori di alcune Commissioni che hanno richiesto la tempestiva espressione del parere sui provvedimenti deferiti, propone di sospendere la seduta della Commissione plenaria per passare all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA****(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazione, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il senatore GRILLOTTI, in sostituzione del relatore Curto, fa presente che si tratta del disegno di legge di semplificazione 2001 e dei relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, rileva che, sul testo, non vi sono osservazioni. Segnala gli emendamenti 1.0.1, 3.108, 3.115 e 10.0.3 identici o analoghi a quelli su cui la Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione, nonché l'emendamento 13.103 identico ad un emendamento sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga introdotta una clausola di invarianza degli oneri. Analoga valutazione sembra necessaria in merito all'emendamento 10.0.4, per il quale occorre inoltre valutare la previsione di una semplificazione e della delegificazione delle norme di tipo contabili, contenuta nella lettera c) del comma 1. Occorre, infine, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.1000/2, 3.1000/3 e 3.1000. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.0.1, 3.108, 3.115, 10.0.3, 3.1000/2, 3.1000/3 e 3.1000 in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Conferma l'opportunità di introdurre apposite clausole di invarianza degli oneri per gli emendamenti 13.103 e 10.0.4.

Il presidente AZZOLLINI, in merito alle norme contenute nella lettera c) del comma 1 dell'emendamento 10.0.4, segnalato dal relatore, rileva l'opportunità di esprimere un avviso contrario sulle parole: «ivi comprese quelle di tipo contabile».

Il senatore MORANDO rileva che, in merito alla restante parte dell'emendamento 10.0.4, sarebbe comunque opportuno prevedere una clausola di invarianza degli oneri.

Il presidente AZZOLLINI rileva, in merito all'emendamento 10.0.4, che, qualora inserito nel Capo I del provvedimento, potrebbe valere la clausola di invarianza degli oneri contenuta nel comma 1 dell'articolo 17 del provvedimento in titolo. Propone, al riguardo, di rilevare esplicitamente tale circostanza.

Su proposta del relatore, la Commissione esprime parere di nulla osta sul testo, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.1, 3.108, 3.115, 10.0.3, 3.1000/2, 3.1000/3, 3.1000 e 10.0.4, limitatamente alle parole: «, ivi comprese quelle di tipo contabile» di cui alla lettera c) del comma 1. Sulla restante parte dell'emendamento 10.0.4 il parere è di nulla osta nel presupposto che, ove approvato, sia inserito nel Capo I del provvedimento in titolo e si applichi pertanto la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 17. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 13.103, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga introdotta una norma del seguente tenore: «Dalle predette disposizioni non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

(1121) *Disposizioni in materia ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO fa presente che si tratta del disegno di legge, recante disposizioni in materia ambientale collegato alla manovra di finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati. Segnala l'articolo 3 che dispone un'autorizzazione di spesa per la valutazione di misure e programmi relativi ad alcuni settori concernenti l'ambiente: occorre acquisire ulteriori indicazioni in merito alla natura dei costi connessi a tali programmi al fine di valutare la congruità delle risorse stanziare. In particolare, segnala che l'autorizzazione di spesa citata ha carattere permanente. Sarebbe opportuno acquisire indicazioni dal Governo sulla configurazione dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 4 quale limite massimo di spesa, nonché sull'opportunità di esplicitare che le convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 (previste anche tra APAT e privati) siano autorizzate nel limite di spesa indicato nel comma 1. In merito all'articolo 5, occorre valutare se il trasferimento dell'ICRAM all'APAT possa comportare modifiche del trattamento economico e dell'inquadramento del personale oggetto del trasferimento. Segnala, inoltre, l'istituzione di un comitato di esperti interni ed esterni all'amministrazione (comma 4 dell'articolo 6). A tal proposito, ricorda che l'articolo 18 della legge finanziaria per il 2002 ha stabilito, a meno di particolari fattispecie espressamente indicate, il divieto di costituire organismi collegiali. Occorre, peraltro, valutare l'opportunità di introdurre nel testo la specificazione dello stanziamento di risorse (configurato come tetto di spesa) per il funzionamento del comitato stesso, commisurato alla quantificazione degli oneri indicata nella relazione tecnica (pari a 756.000 euro) e comunque nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo. Per quanto concerne l'articolo 7, come segnalato dal Servizio del bilancio, sono previste alcune disposizioni suscettibili di comportare maggiori oneri di personale. Il comma 8 riporta una valutazione dell'onere pari ad 1 milione di euro per ognuno degli anni 2002, 2003 e 2004, disponendone la relativa copertura sui fondi speciali e demandando alla tabella C) della legge finanziaria il finanziamento dell'onere a regime. Al riguardo, osserva che non sembrano essere stati forniti elementi per valutare la congruità dello stanziamento, inoltre segnala che per il triennio si presume che l'onere funga come limite di spesa a valere sulle risorse dei fondi speciali; per i periodi successivi, trattandosi di spese permanenti non discrezionali, appare incongrua - sul piano della tecnica di copertura - la scelta di far riferimento alla tabella C) della legge finanziaria. Occorre, dunque, valutare l'opportunità di prevedere come permanente il limite di spesa. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari connessi alle disposizioni di cui all'articolo 10 che abrogano il divieto (e le relative deroghe) per la regione Calabria di assumere lavoratori idraulico-forestali, senza indicare alcun limite quantitativo alle nuove assunzioni, né la modalità con cui provvedere agli oneri connessi. Qualora la copertura fosse a

valere sulle risorse indicate nel comma 2, oltre alla necessità di disporre di una quantificazione degli oneri e alla indicazioni della sussistenza delle risorse, segnala che si provvederebbe a valere sul contributo speciale alla regione Calabria determinato in tabella D) dalla legge finanziaria per il 2002. Occorre, infine, valutare gli effetti della differente composizione del comitato richiamato dal comma 4 dell'articolo 22, nonché gli effetti finanziari connessi con la previsione, contenuta nell'articolo 23, di un censimento ministeriale annuale degli investimenti ambientali piuttosto che di quello stabilito esclusivamente per l'anno 2001.

Il presidente AZZOLLINI preannuncia che, come avvenuto nel caso di recenti provvedimenti esaminati dalla Commissione, sono stati presentati emendamenti aventi clausole di copertura sui fondi speciali che, se singolarmente esaminati, risultano coperti, ma la cui somma complessiva supera l'ammontare delle risorse disponibili. Propone, dunque, di segnalare nel parere che il nulla osta sugli emendamenti risulta condizionato, comunque, alle risorse disponibili sui fondi speciali.

Il sottosegretario VEGAS concorda con l'osservazione del presidente Azzollini e fa presente che i fondi speciali sono stati già ampiamente ridotti a seguito di provvedimenti approvati nei primi mesi dell'esercizio 2002.

Il senatore VIZZINI chiede di avere indicazioni più precise in merito agli effetti finanziari dell'articolo 10. Ricorda che, in passato, i dipendenti forestali della Calabria risultavano paradossalmente in numero superiore rispetto ai dipendenti forestali impiegati nel resto del territorio nazionale. Invita pertanto a porre la massima attenzione sui profili finanziari delle norme ivi contenute.

Il sottosegretario VEGAS, riferendosi all'intervento del senatore Vizzini, ribadisce la necessità di non contraddire con provvedimenti successivi le decisioni adottate durante la sessione di bilancio. Per quanto concerne l'articolo 3 fa presente, inoltre, l'opportunità di formulare la clausola di copertura quale limite massimo di spesa.

Al senatore MICHELINI, che chiede chiarimenti sulla proposta avanzata dal sottosegretario Vegas, replica il presidente AZZOLLINI precisando che sembra preferibile chiarire che si tratta di un limite massimo di spesa per evitare che tali risorse possano essere impiegate a copertura di norme suscettibili di istituire diritti soggettivi e di compromettere l'equilibrio finanziario della norma. Ribadisce, inoltre, l'opportunità di prevedere che le convenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 siano autorizzate nel limite di spesa indicato nel comma 1 del medesimo articolo.

Il sottosegretario VEGAS concorda con l'osservazione da ultimo formulata dal Presidente ed esprime il proprio avviso contrario sull'articolo 5

rilevando la contraddizione delle norme ivi contenute rispetto all'impostazione della legge finanziaria. Ricorda che in quella legge trovano applicazione alcune norme suscettibili di comportare dei risparmi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. La successiva approvazione di norme in contrasto con quegli orientamenti compromette le scelte operate dal Governo.

Il presidente AZZOLLINI propone, inoltre, di valutare l'opportunità di introdurre un'apposita autorizzazione di spesa per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 6.

Il sottosegretario VEGAS manifesta, conformemente a quanto dichiarato in precedenza, il proprio avviso contrario perché anche l'istituzione di tale comitato si pone in contrasto con le scelte operate con la legge finanziaria.

Il senatore MORANDO concorda con il sottosegretario Vegas e ribadisce l'esigenza di mantenere una coerenza tra le scelte di finanza pubblica che il Parlamento adotta durante la sessione di bilancio e le leggi che approva nel corso dell'esercizio finanziario.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento all'articolo 7, precisa che rappresenta un tipico caso in cui, al fine di consentire, con successivi provvedimenti, di aumentare le scarse risorse stanziare nel triennio si fa rinvio alla tabella C della legge finanziaria. Concorda, tuttavia, con l'opportunità di prevedere, in luogo del riferimento alla tabella C della legge finanziaria, la copertura a regime sui fondi speciali per l'importo già indicato nel testo in esame.

A seguito della richiesta dei senatori MORO, VIZZINI e FERRARA di disporre di un congruo periodo di tempo per approfondire i profili finanziari del provvedimento, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

69<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali**

**(1143) BASSO ed altri. – Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli impegni e sui pagamenti di spesa corrente di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame sospeso il 13 marzo scorso.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge (già pubblicati nel resoconto del 13 marzo scorso) sono stati illustrati e che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso il proprio parere su di essi.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo aver ricordato che l'emendamento 1.1 è stato precedentemente ritirato, il presidente PEDRIZZI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti l'emendamento 1.100, che viene approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.5, di identico contenuto.

Sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, il sottosegretario D'ALÌ ribadisce il parere favorevole a condizione che l'intesa con la Conferenza unificata sia sostituita dalla procedura di semplice consultazione.

Poiché i rispettivi presentatori insistono per la votazione degli emendamenti, senza apportarvi la modifica proposta, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.2., 2.3 e 2.4 vengono respinti.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 2.6. e 2.7, di contenuto sostanzialmente identico.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 2.0.1.

Il senatore GIRFATTI, prendendo atto del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente e dei pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 2.0.2, preannunciandone la riformulazione per l'Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2. La Commissione respinge poi gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5, di identico contenuto, 3.6, 3.7 e 3.8, di identico contenuto, 3.9 e 3.10, anch'essi di identico contenuto, e 3.11.

Sugli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15 interviene il sottosegretario D'ALÌ, il quale esprime parere favorevole sull'emendamento 3.12 a condizione che esso sia riformulato, in modo da ricomprendere sia le spese interamente che parzialmente finanziate dalle convenzioni.

Il senatore CASTELLANI riformula l'emendamento 3.12 (3.12 nuovo testo), sul quale esprime parere favorevole il RELATORE.

Posto ai voti, l'emendamento 3.12 (nuovo testo) viene approvato, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.15.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 3.16.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.17, 3.21, 3.22, sostanzialmente analoghi.

Il senatore EUFEMI aggiunge la firma e ritira l'emendamento 3.18, trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

0/1182/1/6

COSTA, EUFEMI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1182, considerate le modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno recate dal provvedimento;

considerata la necessità di contemperare le esigenze di controllo dei flussi di spesa degli enti locali e di rispetto del patto di stabilità, con quella di dotare gli enti locali delle risorse necessarie a erogare servizi ai cittadini;

tenuto conto

che il limite di incremento della spesa corrente degli enti locali è calcolato prendendo come riferimento l'esercizio 2000;

che, in numerosi casi, tale anno coincide con la gestione commissariale intervenuta dopo lo scioglimento del consiglio comunale e che, per tale motivo, il livello di spesa corrente non è indicativo delle reali necessità dell'ente locale;

impegna il Governo

a prevedere le necessarie misure affinché gli enti locali in questione possano definire la base di calcolo della spesa corrente avendo come riferimento la media della spesa corrente degli ultimi tre anni precedenti l'anno di nomina del commissario».

Il sottosegretario D'ALÌ accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno.

Il senatore EUFEMI, prendendo atto della dichiarazione del Sottosegretario, non insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.19 e 3.20, di identico contenuto.

Viene quindi dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 3.23 e 3.24.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che gli emendamenti 3.25 e 3.26 sono stati ritirati in precedenza.

Posti ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 3.27.

Si passa quindi alla votazione di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 3.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 3.0.1.

Il RELATORE, preso atto del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, ritira l'emendamento 3.0.2, preannunziandone una riformulazione per l'esame in Assemblea.

Successivamente, il RELATORE presenta una riformulazione tecnica dell'emendamento 3.0.3 (3.0.3 nuovo testo).

Su tale riformulazione esprime parere favorevole il sottosegretario D'ALÌ.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.3 (nuovo testo) viene approvato.

In sede di dichiarazione di voto sul mandato al relatore, interviene la senatrice DE PETRIS, la quale preannuncia il voto contrario della propria parte politica, ribadendo i motivi di perplessità per i vincoli imposti agli enti locali con la legge finanziaria per il 2002, attraverso una serie di limitazioni agli incrementi della spesa corrente che minano l'autonomia finanziaria di tali enti, in contraddizione con quanto previsto dalla modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Il senatore FRANCO Paolo preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, riservandosi peraltro un approfondimento in Assemblea circa l'efficacia delle norme concernenti l'unione dei comuni.

I senatori BRUNALE e CASTELLANI preannunciano il voto contrario, riservandosi di motivare più compiutamente tale orientamento in Assemblea.

A maggioranza, si dà infine mandato, al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1182, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, con le modificazioni accolte in Commissione, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a proporre, altresì, all'Assemblea l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 1143.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8.30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1182

### 3.12 (Nuovo testo)

CASTELLANI

*Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «interamente finanziate dai proventi» con le seguenti: «finanziate, anche in quota parte, dai proventi».*

---

### 3.0.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga di termini per la richiesta di collaudo delle sale bingo)*

1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 48, come modificato dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 452 del 28 dicembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le parole "90 giorni" sono sostituite dalle parole "150 giorni"».

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

67<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(491) GUZZANTI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che il previsto prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 491, recante disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica, non potrà avere luogo nella seduta odierna, stante i concomitanti impegni del relatore e del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto, nella riunione di giovedì 14 marzo scorso, di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere un sopralluogo in Piemonte nei giorni dall'11 al 14 aprile prossimi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

Avverte inoltre di aver ricevuto dal ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca un invito, da estendere ad un numero auspicabilmente non maggiore di tre commissari, a partecipare alla Conferenza internazionale su «e-Government per lo sviluppo» a Palermo per i giorni 10-11

aprile prossimi. Invita pertanto gli interessati a comunicare i loro nominativi alla segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**48<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***RONCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE propone di invertire la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta odierna, iniziando con l'esame dei disegni di legge in materia di tartufi, per poi affrontare l'iter relativo all'affare assegnato sulle denominazioni di origine protette e infine concludendo con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge sugli usi civici.

La Commissione conviene.

**IN SEDE REFERENTE**

**(223) MUZIO ed altri.** – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(524) BRUNALE ed altri.** – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(779) RONCONI ed altri.** – *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente RONCONI, relatore, sottolinea che i disegni di legge in esame muovono dalla comune considerazione del ruolo sempre più rilevante assunto dal mercato del tartufo, oltre che del notevole rilievo rive-

stato dallo stesso comparto ai fini del rilancio e dello sviluppo di molte aree rurali e forestali del Paese. Al fine di promuovere tale prospettiva di sviluppo economico appare pertanto opportuno procedere ad un adeguamento della normativa vigente, rappresentate dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, alle nuove esigenze, prospettive e problematiche segnalate anche dagli operatori del settore.

Precisato che alcuni aspetti normativi sono affrontati in comune dai tre disegni di legge in esame, i quali peraltro individuano autonomamente soluzioni oltre che ulteriori profili rispetto agli altri, sottolinea che il disegno di legge 223 ritiene in primo luogo di sostituire, quale centro di controllo ufficiale per l'accertamento della specie, l'attuale Centro di S. Angelo in Vado con l'Istituto di sperimentazione per la selvicoltura di Arezzo. Ciò in ragione della cessata collaborazione tra Ministero delle politiche agricole e forestali e Regione Marche nel 1997 (che aveva dato origine al Centro di S. Angelo in Vado, al quale residuerebbero funzioni a solo ambito regionale). Forte rilievo viene attribuito dal disegno di legge in oggetto all'introduzione di una certificazione obbligatoria di provenienza, rilasciata dal Corpo forestale dello Stato, cui competeranno anche ulteriori attestazioni. Un ulteriore profilo affrontato è quello dei cosiddetti prodotti «aromatizzati» (ossia i prodotti alimentari contenenti tartufo certificato), per i quali viene stabilita una soglia di contenuto. Infine si prevede, a favore di soggetti che effettuano la cessione di tartufi freschi certificati, la concessione di sgravi fiscali, tra cui in primo luogo la non applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli aspetti fiscali a favore della cessione dei tartufi freschi costituiscono altresì uno dei due elementi che caratterizzano il disegno di legge 524: il trattamento fiscale proposto è peraltro lo stesso di quello proposto dal disegno di legge 223, precedentemente illustrato. L'altro elemento caratterizzante il provvedimento consiste nella modifica della disciplina concernente i controlli inerenti la realizzazione delle tartufaie coltivate, in ordine alle quali si propongono, ai fini del rilascio dell'attestazione di riconoscimento, ulteriori requisiti.

Il disegno di legge n. 779 muove in primo luogo dall'esigenza di incentivare e potenziare la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione del tartufo, ai fini della promozione di tale attività economica. Sulla base di tale premessa di ordine generale viene previsto che spetti alle regioni disciplinare mediante propri regolamenti la raccolta del prodotto, competenza alla quale si accompagna l'istituzione di un registro apposito sul quale dovrà essere annotata annualmente la quantità di prodotto raccolto nella regione e commercializzato nell'anno. Il disegno di legge in esame prevede altresì l'ipotesi di commercializzazione di tartufi con aggiunta di aromi sintetici, a condizione che sull'etichetta non sia in alcun modo richiamata la presenza del tartufo; ciò al chiaro fine di evitare inganni verso il consumatore sulla genuinità del prodotto e quindi in linea con l'esigenza di assicurare la trasparenza nell'informazione fornita al pubblico.

Come gli altri disegni di legge precedentemente esposti – conclude il Presidente relatore – anche il presente disegno di legge prevede una serie

di importanti misure agevolative a carattere fiscale, tra le quali assume rilevanza l'esonero da obblighi contabili per il cedente e la imposizione per il cessionario degli obblighi contabili previsti per gli imprenditori dai decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972. Per i cessionari stessi è altresì previsto l'obbligo di comunicazione annuale alle regioni di appartenenza concernente sia la quantità di prodotto commercializzato, sia la sua provenienza territoriale. Va al riguardo infine osservato che forme di semplificazione nell'applicazione di imposte, fondate su sistemi forfettari, sono state in alcuni casi già riconosciute dall'ordinamento vigente, in relazione al carattere circoscritto e limitato dei relativi volumi d'affari, il che apparirebbe in linea con il tipo di attività in esame. Preannuncia infine che, una volta conclusa la discussione generale, si potrà valutare l'opportunità di costituire un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

#### AFFARE ASSEGNATO

**Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore sottolinea che le questioni all'esame della Commissione agricoltura relativamente all'affare assegnato, investono sicuramente una delle problematiche centrali di politica agricola in una prospettiva non solo nazionale ma legata allo scenario di mondializzazione dei mercati in cui è chiamata ad operare e a concorrere l'agricoltura italiana.

L'evoluzione della politica agricola comunitaria e la progressiva ma sempre più accelerata liberalizzazione degli scambi collegata ai negoziati WTO necessariamente inducono a privilegiare, quale elemento fortemente trainante del mercato agroalimentare, la logica del *made in Italy* come veicolo di promozione e diffusione sui mercati mondiali, anche con riferimento ai prodotti agricoli, attraverso quello che sta divenendo un fenomeno, sempre più rilevante sul piano economico, costituito dalla riscoperta e dalla valorizzazione in generale dei prodotti tipici e più in particolare dei prodotti di qualità, collegati ad un territorio e riconoscibili da un «marchio».

Non è certamente casuale se l'ultimo rapporto Nomisma (dedicato al tema relativo ad: «Agricoltura, consumi alimentari ed evoluzione dei mercati: i nuovi scenari di riferimento») dedichi poi molto spazio proprio al tema della tipicità delle produzioni agroalimentari e conseguentemente al valore assunto dai marchi di tutela e di certificazione dei prodotti (con particolare riferimento alle denominazioni di tutela comunitarie), ana-

lizzando in particolare anche l'atteggiamento del consumatore verso tali produzioni. È interessante sin d'ora rilevare che l'analisi effettuata nel citato rapporto ha fatto emergere come «la conoscenza delle attuali regolamentazioni comunitarie in ambito di salvaguardia e tutela appare decisamente frammentata ed insufficiente». Il consumatore, che pure riveste un ruolo sempre più attivo nel determinare il successo dell'offerta alimentare, ha ancora una percezione non consolidata dell'esistenza dei marchi a denominazione di origine, tranne per quei prodotti ad alta frequenza di acquisto; ma proprio il bisogno sempre più crescente di sicurezza alimentare, ed in particolare di cibi sani e naturali, che emerge nel consumatore italiano ed anche europeo, può trovare nel marchio di origine una strumentazione in grado di assolvere queste funzioni e trasferire garanzie al consumatore, consolidando una «conoscenza del consumatore» su tali tematiche.

Se infatti l'agroalimentare rappresenta, per entità di fatturato, sviluppo occupazionale e numero di imprese coinvolte, uno dei settori di maggiore rilievo dell'economia italiana, negli ultimi anni è venuto emergendo un interesse sempre maggiore del consumatore circa la conoscenza dell'origine dei prodotti, i processi di produzione e le caratteristiche organolettiche: sicurezza e qualità sono requisiti dei prodotti per i quali i consumatori si dimostrano disponibili a effettuare spese aggiuntive e costituiscono requisiti ritenuti sempre più indispensabili dal pubblico in generale. Al riguardo occorre ricordare che l'agroalimentare italiano di qualità si è sviluppato con caratteristiche di forte territorialità, talvolta riconducibile al modello distrettuale, inteso come sistema produttivo locale. La tipologia dei prodotti che convergono nel comparto dell'agroalimentare di qualità è piuttosto varia e comprende quelli con indicazione di origine (DOP, IGP, DOCG, IGT), cioè i «riconosciuti e garantiti», i «prodotti di marca» (GDO: Grande Distribuzione Organizzata), e i cosiddetti «prodotti tipici».

La normativa comunitaria – prosegue il relatore – ha tenuto conto della crescente preoccupazione dei consumatori per la qualità dei prodotti alimentari. Infatti, oltre alla garanzia della sicurezza sotto il profilo sanitario che rappresenta un requisito fondamentale, la richiesta dei consumatori si è orientata verso la diversificazione nella gamma dei prodotti alimentari, che possiedano caratteristiche garantite.

In quest'ottica si è sviluppata la politica comunitaria in materia di identificazione dei prodotti, attraverso denominazioni che ne garantiscono la qualità, al fine di fornire sicurezza sull'origine di prodotti e sui relativi metodi di trasformazione. La regolamentazione della Comunità europea ha rappresentato un grande impulso nel delineare le figure delle denominazioni di origine, che hanno in un primo momento riguardato esclusivamente il mercato dei vini: proprio per razionalizzare il mercato vitivinicolo, a partire dagli anni '70, la Comunità europea ha cercato di puntare ad una politica di regolamentazione a sostegno della qualità.

Successivamente a livello comunitario è emerso un analogo intento di privilegiare la qualità anche per i prodotti agro-alimentari. Con il Regolamento CE 2081/92 si è accolto il principio della protezione delle denomi-

nazioni di origine e delle indicazioni geografiche e si è imposto un riavvicinamento delle legislazioni nazionali. Il regolamento in esame stabilisce un sistema armonizzato a livello comunitario per la tutela dei diritti nel settore della proprietà intellettuale e rientra nell'ambito dell'accordo TRIPS. Richiamati quindi i principi costitutivi del sistema protettivo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, il Presidente relatore ricorda che nell'ambito dell'applicazione del Regolamento 2081/92 la Commissione ha completato l'elenco delle denominazioni registrate e fa rilevare che attualmente sono registrate come DOP (Denominazione di origine protetta), IGP (Indicazione geografica protetta) e STG (Specialità tradizionale garantita), le denominazioni di circa 570 formaggi, carni, ortofrutticoli e altri prodotti.

Ricordato che la tutela della qualità necessita di procedure di controllo (art. 10 del Regolamento CEE 2081/92) atte a garantire la repressione delle falsificazioni, e che il sistema di garanzia ruota attorno a tre attori fondamentali (i produttori, l'amministrazione pubblica e l'organismo di certificazione), sottolinea che alla procedura di controllo può associarsi quella di tutela, che si delinea, anche al di fuori dei canali istituzionalmente previsti, attraverso iniziative spontanee dei produttori, organizzati in Consorzi, per garantire l'applicazione del Disciplinare (all'autorità pubblica è poi demandato il compito di omologare i disciplinari ed approvarne i regolamenti attuativi); ricorda che particolare rilievo in questo campo, assumono i Consorzi (la cui disciplina è stata ridisegnata dalla legge n.526 del 1999). Richiamata quindi la disciplina sul riconoscimento degli organismi di controllo stabilita con direttiva CE del 25 giugno 1992, n. 92/59 (recepita in Italia con decreto legislativo 17 marzo 1995, art. 4), ricorda che l'Italia ha disciplinato con legge n. 52/96 alcuni aspetti riguardo agli organismi di controllo (l'attività di controllo è assicurato dal Ministero delle politiche agricole e forestali).

Molti problemi rimangono sicuramente aperti riguardo alla efficacia delle norme comunitarie in materia di tutela delle denominazioni di origine (basti pensare alle recenti controversie occorse tra l'Italia, la Francia e il Regno Unito in merito alla lesione dei diritti di proprietà inerenti i prodotti italiani a denominazione protetta: si rammentano, in particolare, le recenti vertenze insorte tra l'Italia, la Francia e il Regno Unito in merito alla lesione dei diritti di proprietà inerenti prodotti italiani a denominazione protetta, quali ad esempio il caso del grana padano, e del prosciutto crudo di Parma).

In Italia non esiste una normativa organica che istituzionalizzi e disciplini le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. La necessità di organicità è stata in più occasioni sottolineata, ma l'intervento prevalente è stato quello volto ad introdurre, di volta in volta, forme di protezione nei confronti di singoli prodotti o di interi comparti produttivi. I provvedimenti per i comparti produttivi hanno riguardato i formaggi, i vini e gli oli di oliva: con singoli provvedimenti si è invece proceduto al riconoscimento di alcuni prodotti (quali i prodotti zootecnici, il bergamotto, gli aceti e alcuni prodotti del comparto ortofrutticolo).

Nell'ambito delle politiche attuate in questi ultimi anni per sostenere la diffusione sul mercato dei nostri prodotti di qualità alcuni provvedimenti assumono particolare rilievo: si tratta del decreto legislativo n. 173 del 1998, che attribuisce al Ministro delle politiche agricole la definizione dell'elenco dei prodotti tradizionali; è inoltre costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Comitato con il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico.

Il Presidente relatore richiama quindi la legge n. 526 del 1999 con cui è stata data attuazione alle norme comunitarie sulla sicurezza dei prodotti alimentari e che ha disciplinato i consorzi di tutela delle DOP e IGP e ricorda che, nel corso dell'anno 2000 alla categoria dei prodotti tipici si è aggiunta quella dei «prodotti agro-alimentari tradizionali» (la designazione di «prodotto tradizionale» non dà luogo al riconoscimento di origine ma ha come finalità la tutela della tipicità e della tradizione legate alle pratiche di lavorazione). Inoltre il decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo ha riconosciuto alle regioni ed enti locali ampi compiti di tutela: della tipicità e qualità dei prodotti che godono di una denominazione protetta; delle aree agricole legate alle produzioni biologiche; dei territori di interesse agrituristico.

Nell'ambito delle iniziative politiche che toccano la questione del sostegno ai prodotti di qualità richiama la recente manifestazione (svoltasi a Parma il 29 novembre 2001), durante la quale si è realizzato un accordo tra le diverse componenti dell'agroalimentare italiano, del commercio, degli enti locali, delle Camere di commercio e del Governo, su un documento programmatico presentato dal Ministero delle politiche agricole denominato «Magna Charta: L'agroalimentare italiano. Il valore della qualità». Nel documento si espongono le linee di intervento del Governo per garantire l'ulteriore crescita di settore e viene proposta la istituzione di un'Autorità alimentare nazionale, quale interfaccia dell'Autorità europea di settore, che abbia il compito di riordinare e coordinare i servizi attuali per la sicurezza alimentare, nonché di un organismo specializzato a promuovere e sviluppare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari italiani: tale Agenzia (che potrebbe operare all'estero per mezzo delle reti già esistenti) dovrebbe assicurare il mantenimento di un legame coerente tra gli indirizzi generali del Governo e le azioni di tutela e di sostegno dei prodotti nazionali.

Il Presidente relatore ricorda quindi che il futuro della politica di sostegno a favore della qualità si definirà nell'ambito del ciclo negoziale avviatosi all'indomani della IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (tenutasi a Doha nel Qatar nel novembre 2001), dove sono state affrontati nodi delicati da sciogliere rispetto a diverse problematiche. Una tra queste ha riguardato il rispetto del principio di precauzione e su questo punto la situazione è apparsa subito particolarmente de-

licata, per la difficoltà di conciliare le esigenze del consumatore, che chiede garanzia riguardo alla sicurezza degli alimenti, e dell'economia dei Paesi in via di sviluppo bisognosi di particolare sostegno e quindi di deroghe a questo principio. Nel concreto la questione si incentrava sul divieto di accettare o meno sul mercato prodotti che offrissero garanzie sufficienti di innocuità per la salute umana. Richiamata quindi la posizione dell'Unione europea, sottolinea che sul tema più generale dell'agricoltura l'Unione ha posto l'accento sulla scatola blu e sulle misure di sostegno a favore della qualità alimentare, del benessere degli animali, del contributo allo sviluppo rurale e del miglioramento dell'accesso ai mercati.

La posizione dell'Unione europea – prosegue il Presidente relatore – in un contesto di crescente liberalizzazione tariffaria è stata quella di porre particolare enfasi sulla qualità e specificità dei prodotti agricoli, al fine di giungere a adeguate forme di tutela anche in ambito internazionale. I problemi che si pongono attengono agli obiettivi di garantire l'effettiva protezione contro l'usurpazione dei nomi dei prodotti agricoli e alimentari; proteggere il diritto a usare indicazioni geografiche o designazioni d'origine e assicurare che l'uso di tali strumenti non sia ostacolato sui mercati di esportazione e garantire un'informazione corretta e trasparente attraverso la regolamentazione delle etichette.

La sede in cui la questione dei marchi e delle denominazioni d'origine è normalmente trattata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio è l'accordo TRIPS già citato, relativo alla regolamentazione commerciale dei diritti di proprietà intellettuale, nel cui contesto, ovviamente, i prodotti agricoli hanno rivestito un'importanza relativamente marginale. Dunque, il tentativo dell'Unione europea di trattare la questione della tutela della qualità dei prodotti e delle relative misure di valorizzazione anche come punto specifico del negoziato agricolo – che si deve anche alla pressione esercitata in tal senso dall'Italia nel dibattito interno all'Unione – risponde all'esigenza di sottolineare la sua rilevanza in tale contesto multilaterale.

Ricorda poi che, in preparazione della Conferenza ministeriale di Doha, le Commissioni 3ª, 9ª e 10ª riunite del Senato avevano approvato due distinte risoluzioni: le risoluzioni predette hanno pertanto variamente evidenziato le principali preoccupazioni italiane in ordine ai temi in agenda per la Conferenza ministeriale riconducibili alla difesa delle contraffazioni del marchio e alla tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e agroalimentari nel pieno rispetto delle regole di leale competitività.

Tali tematiche sono state anche oggetto di una audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali, davanti alle Commissioni agricoltura riunite dei due rami del Parlamento (nel gennaio-febbraio di quest'anno), che ha consegnato alle Commissioni riunite uno specifico documento sulla materia, in cui si osserva come i membri dell'OMC abbiano finalmente presso atto dell'esistenza di un'agricoltura multifunzionale e hanno dato per la prima volta una risposta concreta all'esigenza, da tempo rappresentata dalla Delegazione italiana, di adottare un sistema di norme, ricono-

sciuto a livello mondiale, per tutelare i prodotti coperti da indicazioni geografiche e denominazioni di origine contro le contraffazioni e le usurpazioni. A Doha è stato convenuto che, entro la fine della V Conferenza ministeriale (ottobre-novembre 2003) dovrà essere deciso il sistema multilaterale di notifica dei vini e degli spiriti. Circa l'estensione della protezione a tutti gli altri prodotti le conclusioni di Doha hanno delineato la procedura attraverso il Consiglio TRIPS e il Comitato dei negoziati commerciali, ma soprattutto è rilevante l'aver ottenuto l'iscrizione del punto all'interno del compromesso globale, il che consentirà all'Unione europea di subordinare l'accordo complessivo al conseguimento dell'obiettivo di protezione dei prodotti di qualità; la conclusione definitiva del ciclo negoziale così avviato dovrà avvenire non più tardi del 1° gennaio 2005.

Da ultimo il Presidente relatore segnala alcuni recentissimi sviluppi determinatisi in ambito comunitario in tema di nuove regole per le denominazioni di origine, al fine di rafforzare il relativo quadro giuridico e sostenere una posizione forte nei citati negoziati per il WTO. Nei giorni scorsi, la Commissione europea ha infatti adottato delle importanti modifiche al regolamento sulle denominazioni di origine (il Regolamento CE 2081/92 più volte citato) che dovranno ora essere esaminate dal Consiglio dei ministri dell'Unione dopo il parere del Parlamento europeo: tale proposta è intesa a migliorare la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di tali prodotti agricoli e alimentari, in particolare dando a tutti i membri dell'OMC il diritto di opporsi alla registrazione delle denominazioni geografiche, così migliorando il riconoscimento di tali prodotti sui mercati internazionali. Come afferma lo stesso commissario Fishler: «L'Unione europea produce una vasta gamma di prodotti alimentari di elevata qualità e con caratteristiche specifiche. Una maggiore tutela di tali denominazioni di origine dalla contraffazione o dalla concorrenza sleale consentirà non soltanto di offrire una migliore informazione ai consumatori di tutto il mondo ma di incoraggiare i produttori, sicuri del meritato riconoscimento che i loro prodotti ricevono a livello internazionale».

Conclusivamente il Presidente relatore osserva che tale iniziativa, assunta dalla Commissione europea appare tanto più rilevante proprio nel momento in cui, dopo l'accordo WTO di Doha, sono iniziate a Ginevra le trattative nell'ambito del Consiglio TRIPS sulla protezione internazionale delle indicazioni geografiche degli alimenti e che dovrebbero, auspicabilmente, portare a un rafforzamento della tutela multilaterale, con l'istituzione di un registro multilaterale, che consenta così di difendere dalla cosiddetta «agropirateria» un importante settore economico, che può essere trainante per tutto il comparto primario.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore FLAMMIA chiedendo chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento in Commissione dell'*iter* procedurale inerente all'affare assegnato in questione.

Il PRESIDENTE precisa che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento del Senato, la Commissione dopo aver discusso sulle tematiche in esame, può votare proposte di risoluzione intese ad esprimere valutazioni di indirizzo sui temi trattati.

Interviene il senatore AGONI, evidenziando l'opportunità di includere nella tutela riservata alle denominazioni di origine protette anche le materie prime e quindi non i soli prodotti derivanti dalla trasformazione delle stesse. A titolo esemplificativo cita il caso del settore caseario, per il quale la denominazione andrebbe, a suo avviso, apposta sul latte prodotto e non esclusivamente sui formaggi derivanti dalla trasformazione dello stesso, in analogia con quanto avviene nell'ambito della produzione vinicola, nella quale la denominazione di origine protetta afferisce al vitigno e non ai prodotti vinicoli derivanti dallo stesso; cita poi il caso del prosciutto di Parma, auspicando anche in tale settore l'apposizione della denominazione di origine protetta sulla tipologia genetica di suino utilizzato. Tale impostazione di fondo tutelerebbe maggiormente gli allevatori, garantendo altresì più sicuri *standard* qualitativi dei prodotti tipici stessi.

Interviene il senatore VICINI, il quale rileva preliminarmente che il fenomeno di espansione dei mercati ha comportato un ampliamento dei casi di falsificazione alimentare. Condivide l'opinione espressa dal senatore Agoni in ordine alla esigenza di incentrare le denominazioni di origine protetta nella fase produttiva primaria, rilevando altresì che l'accrescimento della movimentazione dei capi di bestiame è suscettibile di pregiudicare la garanzia della qualità finale del prodotto.

Pur condividendo lo spirito insito nella relazione svolta dal Presidente che, a suo avviso, appare incentrato sull'esigenza di prevedere una disciplina normativa idonea a tutelare tali prodotti, ritiene tuttavia altrettanto importante la tutela della tipicità dei prodotti primari. Ritiene che tale tutela possa garantire adeguatamente il settore agricolo italiano con riferimento non solo agli interessi di tipo ambientale ma anche a quelli di tipo economico.

Interviene il senatore FLAMMIA, evidenziando che l'allargamento dell'Unione europea ai Paesi dell'Est è suscettibile di accrescere le situazioni di concorrenza in ambito comunitario. Rileva altresì che anche nell'ambito del territorio italiano sussiste una situazione di disomogeneità fra le regioni del Nord e quelle del Sud per quel che concerne la tutela dei prodotti tipici, evidenziando che il 70 per cento dei prodotti registrati ha origine nei territori delle regioni settentrionali.

Rileva che le procedure per la registrazione andrebbero semplificate al fine di facilitare l'accessibilità alle stesse da parte delle associazioni di produttori o di trasformatori.

Ritiene altresì importante che il settore pubblico supporti con proprie risorse lo svolgimento dei controlli, attualmente posti a totale carico delle associazioni che presentano domanda di registrazione di un prodotto ti-

pico: tali finanziamenti sarebbero finalizzati ad evitare che le associazioni localizzate in un'area territoriale poco estesa non siano in grado di sostenere i costi per i controlli conseguenti alla domanda di registrazione di un prodotto (pur presentando lo stesso un accentuato carattere di tipicità).

Prospetta altresì l'opportunità di semplificare le varie tipologie di denominazioni di origine controllata previste dalle vigenti normative.

Sottolinea infine i profili problematici connessi alla materia delle «procedure di opposizione» ora ipotizzate in ambito comunitario.

Interviene il senatore MALENTACCHI per un chiarimento, chiedendo in particolare di conoscere se l'affare assegnato in esame nella seduta odierna e l'eventuale strumento di indirizzo, che potrebbe scaturire al termine dell'*iter* procedurale, rivestano una valenza propedeutica rispetto a specifiche iniziative legislative del Governo, intese a disciplinare organicamente la materia attinente alla tutela della denominazione d'origine. Ricorda in particolare che, già nella scorsa legislatura, un apposito disegno di legge riguardante l'ambito tematico in questione, fu approvato dalla Camera dei deputati ma tale *iter* procedurale non si concluse nella legislatura.

Il PRESIDENTE chiarisce che l'assegnazione dell'affare sulle denominazioni di origine controllata non è collegato ad eventuali iniziative legislative di iniziativa governativa sulla materia in questione (delle quali peraltro non si ha attualmente notizia).

Interviene il senatore MURINEDDU evidenziando che, ogni qual volta che in sede parlamentare si è deciso di tutelare la tipicità dei prodotti, si sono poi incontrate notevoli difficoltà a far prevalere tale linea in ambito europeo.

Ricorda a tal proposito il caso dell'olio *made in Italy*, per il quale la posizione assunta dal Parlamento italiano non è stata accolta in sede europea. Ritiene altresì che in ambito europeo è opportuno che venga riaffermata la linea costituita dalla tutela della tipicità, poiché diversamente potrebbe prevalere un'opzione legislativa favorevole alla diffusione di organismi geneticamente modificati, anche per quei settori produttivi per i quali l'offerta è sovrabbondante rispetto alla domanda di consumo: cita a titolo esemplificativo il caso del vino, per il quale si è ingiustificatamente incoraggiata a livello comunitario l'utilizzazione di organismi geneticamente modificati, pur in presenza di un'offerta di produzione sovrabbondante rispetto alla domanda.

Dichiara di condividere la posizione espressa dal senatore Agoni in ordine all'esigenza di incentrare la tutela delle denominazioni di origine ai prodotti primari e non quindi sul mero prodotto finale; afferma inoltre che la difesa della produzione di qualità è essenziale per l'economia agricola italiana.

Conclude, ribadendo l'importanza che il Parlamento sia costantemente informato sulla posizione assunta dal Governo italiano nei confronti degli altri *partner* europei, con riferimento alle tematiche in questione.

Interviene il senatore BONGIORNO per una precisazione preliminare di metodo, evidenziando che su tali complesse tematiche è possibile che vengano poste all'esame della Commissione una o anche più distinte risoluzioni di indirizzo, in quanto tali argomenti coinvolgono problematiche di carattere generale, attinenti alla politica economica e agricola italiana e anche alla tutela dei prodotti mediterranei. Nell'esprimere piena adesione alla politica del Governo sulla materia, rileva che il Parlamento può comunque far valere il proprio ruolo propositivo, fornendo al termine dell'esame dell'affare assegnato indicazioni di indirizzo in ordine alle tematiche in esame. Evidenzia inoltre che anche dopo l'entrata in vigore della modifica del Titolo V della Costituzione restano in capo allo Stato importanti competenze attinenti al coordinamento delle politiche agricole regionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**55<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PONTONE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il presidente PONTONE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha definito un elenco di incontri finalizzati all'approfondimento dei vari argomenti disciplinati dal disegno di legge in titolo. L'Ufficio di presidenza provvederà quindi ad incontrare i rappresentanti delle categorie dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione, delle assicurazioni, il Consiglio nazionale consumatori ed utenti, l'ENI e l'EDISON. Precisa che, tenendo conto anche delle osservazioni fatte nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, è stato stabilito un calendario di massima tale da consentire un esame approfondito delle diverse materie. La discussione sul disegno di legge avrà luogo successivamente alla conclusione degli incontri, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti è previsto per venerdì 12 aprile, alle ore 12. Entro il 17 aprile la Commissione concluderà i propri lavori.

Il senatore COVIELLO prende atto delle proposte formulate dal Presidente, che tengono conto delle osservazioni avanzate nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza. Chiede al sottosegretario Valducci se il

Governo sia intenzionato a presentare emendamenti finalizzati ad introdurre nuove materie nel disegno di legge.

Il senatore BETTAMIO dichiara di condividere le proposte avanzate dal Presidente, che consentiranno un esame approfondito del disegno di legge, la cui approvazione in Commissione potrà comunque aver luogo entro il 17 aprile.

Il senatore CHIUSOLI fa presente che gli incontri previsti con i rappresentanti delle categorie interessate debbono svolgersi in tempi adeguati all'approfondimento dei temi oggetto del disegno di legge. Ritiene che, in tale ottica, sia condivisibile la proposta avanzata dal Presidente.

Il sottosegretario VALDUCCI precisa che il Governo non presenterà emendamenti finalizzati a introdurre modifiche sostanziali nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Sono in corso di elaborazione da parte di alcuni Senatori, peraltro, proposte di emendamenti, concernenti la materia della responsabilità civile auto, consistenti nella riformulazione di norme contenute nel disegno di legge originario. Il Governo si rimetterà alla valutazione del Senato anche in relazione all'articolo 28, relativo ai prodotti alimentari deteriorabili.

Il presidente PONTONE prende atto, infine, del generale consenso che si è manifestato sulla sua proposta di svolgimento dei lavori sul disegno di legge in titolo, che si intende quindi approvata.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PONTONE comunica che la seduta della Commissione convocata per domani, 20 marzo, alle ore 15,30 non avrà luogo.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si riunirà domani, 20 marzo, alle ore 8,30 e alle ore 15, per lo svolgimento di incontri concernenti il disegno di legge n. 1149.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**60<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SULLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 229 E CONNESSI IN MATERIA DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO*

Il PRESIDENTE invita i Gruppi politici a designare ciascuno il proprio componente nel Comitato ristretto – la cui costituzione è stata deliberata nella seduta del 12 marzo – incaricato di esaminare i disegni di legge n. 229 e connessi, in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto.

Il relatore FABBRI ritiene che, ove costituito per tempo, il Comitato ristretto potrebbe tenere la sua prima seduta martedì 26 marzo alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

*PER LA RIPRESA DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 848 E DEI DISEGNI DI LEGGE CONNESSI*

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Sacconi, a nome del Governo, ha consegnato il testo delle modifiche all'articolo 10 del disegno di legge n. 848, approvate dal Consiglio dei Ministri del 14 marzo. Ove la Commissione convenga, si potranno valutare, nella seduta odierna, le modalità e i tempi per la ripresa dell'esame di tale provvedimento, a suo tempo sospeso.

Secondo il senatore Tommaso SODANO, prima di adottare decisioni in merito al calendario dei lavori, sarebbe opportuno conoscere per sommi capi i contenuti della proposta del Governo. A suo avviso, inoltre, l'esame non dovrebbe essere ripreso prima della scadenza del termine che dovrà comunque essere assegnato per consentire la presentazione di subemendamenti.

Anche il senatore DI SIENA ritiene necessario conoscere i contenuti della proposta del Governo, inusitata, peraltro, rispetto ai tempi dell'annunciato confronto con le parti sociali. Ove infatti le nuove proposte del Governo modificassero in modo sostanziale l'impostazione della delega, sarebbe opportuno disporre del tempo necessario per valutarne la portata e per la presentazione di proposte emendative, e solo successivamente si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di riprendere l'esame.

Il senatore RIPAMONTI conviene con le proposte finora avanzate in merito alla prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 848. Ritiene peraltro che per consentire un confronto pacato ed adeguatamente ponderato, sarebbe opportuno fissare il termine per i subemendamenti non prima di giovedì 28 marzo. Poiché il testo depositato oggi dal rappresentante del Governo si limita a sostituire una parte del testo originario dell'articolo 10, occorrerà anche chiarire se le proposte di modifica debbano essere riferite esclusivamente al predetto testo.

Il senatore TOFANI, relatore, ritiene, in relazione alle proposte finora avanzate, che si potrebbe acquisire nell'odierna seduta una breve informativa da parte del rappresentante del Governo sul contenuto della proposta del Governo, come premessa all'illustrazione del relativo emendamento, fissando alle ore 18 di lunedì 25 marzo il termine per la presentazione dei subemendamenti, e riprendendo il giorno successivo l'esame congiunto.

Il senatore BATTAFARANO condivide la proposta di riprendere l'esame del disegno di legge n. 848 a partire da martedì 26 marzo. Ritiene però che anche il termine per la presentazione dei subemendamenti potrebbe essere fissato entro tale data.

Convengono con questa ultima proposta il relatore TOFANI e il PRESIDENTE che, pertanto, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti al testo depositato presso la Commissione dal Governo si intende fissato per martedì 26 marzo alle ore 18. Nello stesso giorno riprenderà l'esame del disegno di legge n. 848.

Il senatore RIPAMONTI dichiara di dissentire da tale decisione.

Il sottosegretario SACCONI fornisce quindi alcuni chiarimenti in ordine alla proposta di modifica dell'articolo 10 presentata dal Governo, riservandosi di approfondirne i contenuti in sede di illustrazione dell'emendamento.

Osserva preliminarmente che il Governo aveva auspicato, in febbraio, l'avvio di un confronto tra le parti sociali capace di produrre, attraverso specifici avvisi comuni, ipotesi di modifica condivise sui vari profili disciplinati dal disegno di legge n. 848. Purtroppo, le parti sociali, per vari e noti motivi, non sono riuscite a dare vita all'auspicato dialogo. Ciò ha posto il Governo nelle condizioni di assumere una propria iniziativa che, proprio per l'assenza di un negoziato tra le parti, si limita ad alcune circoscritte correzioni al testo dell'articolo 10: in particolare, l'applicazione della disciplina in esso contenuta è stata limitata ad alcune regioni, per quanto attiene alla fattispecie relativa alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base del passaggio dal tempo determinato al tempo indeterminato. In secondo luogo, è stato previsto un meccanismo che prevede, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, un confronto tra il Governo e le parti sociali sull'esito della sperimentazione avviata e sui suoi effetti sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi. Analoga verifica dovrà essere effettuata alla scadenza del trentaseiesimo mese, al fine di consentire al Governo di riferire al Parlamento in ordine all'andamento della sperimentazione di cui alla lettera b) dell'articolo 10.

La prima modifica – prosegue il rappresentante del Governo – deriva dal convincimento che un differenziale normativo sia in grado di creare condizioni più idonee per attrarre investimenti, indirizzati nelle aree meno avanzate, tali da consentire di cogliere le opportunità connesse alla ripresa prevista per la seconda metà dell'anno.

Dopo che il senatore Tommaso SODANO ha osservato che da quanto affermato dal Sottosegretario sembrerebbe discendere l'esigenza di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti con riferimento a tutto l'articolato, il PRESIDENTE chiarisce che il termine testè fissato per la presentazione di subemendamenti deve intendersi riferito esclusivamente alle modifiche dell'articolo 10 delle quali il rappresentante del Governo ha delineato i contenuti.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazioni**

Il sottosegretario SACCONI risponde all'interrogazione n. 3-00109 presentata dal senatore Battafarano, tendente a conoscere la dinamica dell'infortunio occorso il 28 agosto 2001 ad un operaio dell'Ilva di Taranto, precisando preliminarmente che le informazioni relative sono state comunicate dalla competente Direzione provinciale del lavoro sulla base degli

accertamenti effettuati dall'Azienda sanitaria locale, tuttora in corso di definizione.

Il Sottosegretario dà quindi conto dettagliatamente delle diverse fasi dell'operazione, che ha originato l'evento, di svuotamento di un serbatoio che presentava perdite di benzina, collocato nella fossa di manutenzione automezzi ricavata nel pavimento del capannone adibito ad officina, e fa presente che l'incidente in questione è incorso durante l'operazione di riparazione di un'autovettura, nel corso della quale il lavoratore, essendo disceso nella fossa di manutenzione, a causa di un persistente forte odore di benzina, si è poi infortunato perché, avendo approntato un candello ossiacetilenico, era rimasto investito da una fiammata sviluppata dall'azionamento di un accendino. Tutto ciò probabilmente era causato da residui di vapori di benzina presenti nella fossa non adeguatamente bonificata.

L'infortunato veniva ricoverato presso il centro grandi ustioni dell'Ospedale Summa di Brindisi per aver riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 30 per cento del corpo e a tutt'oggi non ha ancora ripreso l'attività lavorativa. Fin qui la descrizione dei fatti, così come riportati dagli ispettori della competente ASL.

Si fa, infatti, presente che, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 833 del 1978, i compiti di controllo in materia di sicurezza sul lavoro sono attribuiti in via generale alle Aziende sanitarie locali, mentre ai Servizi di ispezione del lavoro è riservata una competenza di carattere residuale. Precisamente, oltre che per i collaudi e le verifiche di ascensori e montacarichi installati in ambienti industriali, elevatori trasferibili, impianto di panificazione e ponteggi sospesi motorizzati, gli ispettori del lavoro hanno competenza per la vigilanza congiunta in ambito ferroviario ed in materia di radiazioni ionizzanti, nonché, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, nelle materie attribuite alle A.S.L. in via principale.

Ciò premesso, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1996 ha stabilito che ferme restando le competenze in materia di attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, la vigilanza in materia di sicurezza può essere esercitata anche dal Servizio di ispezione del Lavoro che ne informa preventivamente il Servizio di prevenzione e sicurezza della A.S.L. competente per territorio. Tali attività sono elencate alle lettere a) e b) dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 412 del 14 ottobre 1997.

Quanto alle iniziative intraprese, si rappresenta che al fine di rendere maggiormente incisiva l'azione di vigilanza e dare piena attuazione dal Manifesto Programmatico «Carta 2000», elaborato nella Conferenza di Genova, del dicembre 1999, sono stati promossi nuovi modelli metodologici di vigilanza, nonché il coordinamento ed il raccordo tra le varie strutture territoriali. Inoltre, è stato dato avvio ad un monitoraggio congiunto con l'I.N.A.I.L., su quei contesti aziendali in cui si sono verificati gli eventi dannosi che sulle posizioni dei lavoratori infortunati.

Sempre in materia di sicurezza, la circolare n. 58 del 29 maggio 2001, ha rappresentato a tutte le Direzioni del Lavoro la necessità di

dar vita a degli «sportelli» informativi sulle normative sia in materia di rapporti di lavoro che di igiene e sicurezza del lavoro.

Occorre, comunque, affermare che nonostante il riparto delle competenze sopra esposto, è stata particolarmente intensificata l'attività ispettiva nella consapevolezza della necessità di garantire i lavoratori nei luoghi di lavoro. Pertanto, è attuato, compatibilmente con le risorse disponibili, un controllo rigoroso sull'applicazione della direttiva sui cantieri e delle altre norme in materia di sicurezza e di legislazione sociale.

Il Sottosegretario ricorda che è attualmente all'esame del Senato il disegno di legge n. 776 recante «Nuova disciplina in materia di semplificazione e riassetto normativo», che all'art. 3 prevede la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Concludendo la sua esposizione il rappresentante del Governo fa presente che sono in corso contatti tra l'amministrazione del lavoro e quella della salute al fine di pervenire ad una riorganizzazione delle attività di vigilanza che tenga conto anche delle nuove competenze normative che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni in materia di sicurezza del lavoro. Tra i fini del riassetto vi è anche una indicazione di priorità per le situazioni di imminente pericolo, soprattutto correlate al lavoro illegale, che, proprio per la loro natura richiedono iniziative immediate e sovente di carattere straordinario.

Replica il senatore BATTAFARANO, il quale osserva che dalle parole del rappresentante del Governo emerge con chiarezza che, in materia di vigilanza, resta irrisolto il problema del coordinamento dei diversi soggetti pubblici competenti. Purtroppo, il Governo, modificando la normativa che aveva unificato in un unico dicastero i ministeri del lavoro e della sanità, ha determinato un netto arretramento su tale terreno. Inoltre, la problematica in questione è resa ancor più attuale dalla competenza legislativa concorrente che è stata riconosciuta alle regioni in materia di sicurezza del lavoro con la riforma del Titolo quinto della Costituzione. Su questo terreno, peraltro, le regioni si sono mosse in modo differenziato: si va dal positivo esempio della Toscana, che nel proprio Piano sanitario ha destinato il cinque per cento delle risorse disponibili ai dipartimenti per la prevenzione delle Aziende sanitarie locali, a realtà che su questi profili hanno manifestato una preoccupante inerzia.

Il rappresentante del Governo, inoltre, non ha risposto alla parte dell'interrogazione relativa alle misure che il Governo intende adottare per potenziare e qualificare l'azione dei servizi pubblici preposti alla vigilanza, quesito tanto più rilevante se si considera che tale attività coinvolge sia le competenze dello Stato sia quelle delle regioni.

Per tali motivi il senatore Battafarano si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell'interrogazione 3-205 è rinviato in attesa di ulteriori approfondimenti.

*IN SEDE REFERENTE*

(122) *TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica*

(266) *RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(422) *MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(870) *COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(924) *BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(986) *TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il senatore BATTAFARANO suggerisce di adottare una decisione preliminare circa le audizioni informali delle parti sociali, delle associazioni e degli esperti che, a suo avviso, andrebbero programmate e svolte preliminarmente allo svolgimento della discussione generale.

Convengono con tale proposta il relatore TOFANI, che preannuncia la presentazione di una proposta di calendario di audizioni, ed il PRESIDENTE, che chiarisce che le audizioni verranno svolte, come è già avvenuto in altre occasioni, presso l'Ufficio di presidenza, previa comunicazione del calendario a tutti i componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MARZO*

Il PRESIDENTE avverte che in relazione all'inizio dei lavori del Congresso nazionale della Margherita, la seduta già convocata per giovedì 21 marzo 2002 alle ore 15 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**92<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione**

(Esame e rinvio)

Il presidente MULAS riferisce sul provvedimento in titolo che reca disposizioni urgenti per l'individuazione e la disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione. Dopo aver illustrato le fasi attraverso le quali dal processo di raffinazione dei processi petroliferi si perviene al *coke* da petrolio, fa presente che nella premessa al decreto-legge in esame è contenuto un riferimento ad un documento della Commissione europea sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore delle raffinerie, nel quale il *coke* da petrolio è definito prodotto di raffineria e combustibile. Nello stesso documento sono altresì individuate come migliori tecniche disponibili il precipitatore elettrostatico per l'abbattimento delle emissioni e la desolforazione per la riduzione di ossidi di zolfo, corrispondenti a quelle installate funzionanti presso la raffineria di Gela.

Fa presente, inoltre, che nell'ordinamento italiano la qualificazione giuridica del *pet-coke* risulta ambigua, poiché da un lato è classificato come combustibile e dall'altro, in base ad un orientamento giurisprudenziale, sarebbe da includere nell'ambito applicativo della normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997. Soffermandosi nel merito del decreto-legge in titolo, osserva che l'articolo 1 modifica la lettera c)

del comma 3 dell'articolo 7, e il comma 1 dell'articolo 8, dell'anzidetto decreto legislativo n. 22 del 1997, al fine di annoverare il *coke* da petrolio, utilizzato come combustibile, tra i materiali che, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni legislative, non rientrano nella sfera applicativa dello stesso decreto Ronchi e non devono quindi considerarsi rifiuti.

L'articolo 2, al comma 1, consente l'uso di *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in impianti di combustione aventi determinate caratteristiche, mentre il comma 2 consente l'uso del predetto materiale nello stesso luogo di produzione in deroga a quanto previsto all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990. Il comma 3 consente l'uso del *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in impianti nei quali i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto. Infine, il comma 4 vieta in ogni caso l'uso del *coke* da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver ritenuto significativo che il documento della Commissione europea sulle migliori tecniche disponibili per la raffinazione abbia fatto particolare riferimento proprio al *pet-coke* utilizzato negli impianti di Gela, evidenzia che la questione fondamentale dovrebbe essere rappresentata dalla verifica dei livelli limite delle emissioni inquinanti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del *pet-coke* che, del resto, risulta bruciato nelle raffinerie da molto tempo.

Il senatore ROTONDO sottolinea preliminarmente che nella vicenda che ha dato luogo al provvedimento in esame bisognerebbe evitare di lasciarsi andare a critiche nei confronti della magistratura, che si è limitata ad applicare la normativa esistente in materia ambientale. Il decreto-legge 22 del 2002, pur risultando un atto necessario, costituisce un intervento tardivo, poiché dall'ordinanza di sequestro degli impianti alla emanazione del provvedimento è intercorso un lasso di tempo eccessivo che ha innescato una situazione sociale esplosiva presso la città di Gela. Peraltro, l'intervento del Governo non appare risolutivo, dal momento che gli organi inquirenti ritengono che permanga il divieto di utilizzare l'energia elettrica, prodotta dalla combustione del *pet-coke*, cedendola a terzi, con ciò causando un danno economico sia nei confronti dell'AGIP sia nei confronti della stessa cittadinanza, in quanto l'energia elettrica alimenta alcuni impianti tra cui un dissalatore al servizio di dodici comuni della zona. Pertanto, con riferimento a quest'ultimo delicato aspetto, il proprio gruppo si riserva di presentare eventuali emendamenti correttivi.

Il senatore RIZZI, preannunciando il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul provvedimento in esame, al di là delle questioni tecniche

che dovranno essere oggetto di valutazione da parte degli esperti, ritiene singolare che solo ora la magistratura intervenga per fronteggiare una situazione di pericolo ambientale che nell'area di Gela è presente da molto tempo. Coglie infine l'occasione per chiedere alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla mancata utilizzazione di risorse stanziata negli anni precedenti per interventi di riconversione da attuare proprio nella zona di Gela.

Il senatore VALLONE rileva che il Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo non è contrario alla conversione in legge del decreto-legge in titolo, ma manifesta la propria preoccupazione che si concentri il dibattito sulla qualificazione giuridica del *pet-coke* senza affrontare invece il nodo cruciale della vicenda, rappresentato dalla verifica dell'impatto ambientale delle emissioni rilasciate in atmosfera. Proprio su tale aspetto, sul quale il decreto-legge non offre sufficienti garanzie, il Governo dovrebbe fornire indicazioni più precise.

Il senatore TURRONI, preannunciando la ferma opposizione del Gruppo dei Verdi alla conversione del decreto-legge in esame, ripercorre la vicenda che negli ultimi anni ha condotto alla grave situazione sociale presente nell'area di Gela; infatti, fin dal 1990, in una delibera del Consiglio dei ministri, tale area era dichiarata zona ad elevato rischio ambientale. Successivamente, nel 1995, si erano avviate le procedure per un accordo di programma volto a gestire tutte le problematiche presenti in quelle zone, con l'intesa che lo stesso accordo di programma doveva poi essere aggiornato al fine di adeguare il sistema industriale alle esigenze di risanamento ambientale. Tuttavia all'incompletezza degli interventi così programmati si veniva ad aggiungere la non utilizzazione dei fondi stanziati, per un importo pari a circa 40 miliardi di lire, da parte della regione Sicilia.

Il decreto-legge in esame pertanto non affronta in maniera risolutiva le questioni esposte che rischiano di riproporre anche in futuro la contrapposizione tra il diritto al lavoro e il diritto di vivere in un ambiente sano. Peraltro, l'intervento del Governo, pur apparendo del tutto contingente, e cioè volto a risolvere la questione riferita a Gela senza preoccuparsi di fare chiarezza su una normativa sulla quale sarebbe necessario un intervento di tipo generale, reca norme suscettibili di essere applicate anche in altre realtà. Al di là dei problemi che possono nascere dalle interpretazioni giuridiche, sarebbe doveroso investire maggiori risorse per la conversione degli impianti, prevedendo altresì rigorosi controlli. Infine, sarebbe interessante conoscere da parte del Governo se nell'area di Gela sono praticabili quelle soluzioni tecnologiche, sperimentate da alcune imprese, orientate alla conversione del greggio pesante in carburante più pulito anziché in *pet-coke* o in olii combustibili.

Esprime in conclusione il giudizio fermamente contrario dei senatori del Gruppo Verdi-l'Ulivo su un provvedimento d'urgenza che, oltretutto, espone l'Italia a probabili procedure di infrazione da parte dell'Unione eu-

ropea, in quanto non in linea con la normativa comunitaria vigente, tanto più che, classificando il *pet-coke* come combustibile anziché come rifiuto, gli stabilimenti che lo utilizzano finiscono con l'essere assoggettati a limiti meno rigorosi di quelli previsti in via ordinaria.

Il senatore GIOVANELLI fa presente che il Gruppo DS-l'Ulivo non è pregiudizialmente contrario al contenuto del decreto-legge, sia sotto il profilo della sua utilità pratica, per sbloccare la grave situazione sociale presente a Gela, sia nel merito; infatti, la classificazione del *pet-coke* come rifiuto appare incerta dal punto di vista giuridico, e già in passato si era ravvisata la necessità di introdurre una nozione restrittiva di rifiuto che non dipende dalla natura del bene ma dal fatto che lo stesso sia fuoriuscito dal circuito economico produttivo. Poiché il *pet-coke* non è abbandonato ma risulta impiegato in processi produttivi, è evidente che di fatto esso vada sottratto al novero dei rifiuti. Tuttavia su tali aspetti restano legittimi gli interrogativi, anche in virtù degli indirizzi assunti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. In ogni caso appare imbarazzante che il Parlamento venga chiamato a discutere ogni volta sulla qualificazione giuridica dei singoli materiali, quando sarebbe opportuno un intervento definitivo e generale. Infatti, la necessità che sulla nozione di rifiuto si giunga ad una interpretazione univoca è giustificata anche dall'esigenza di evitare possibili contrapposizioni tra le varie autorità chiamate a vigilare sulla disciplina normativa.

Ma, indipendentemente dai problemi sollevati dalla nozione giuridica, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine alle iniziative che intende assumere per il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti rilasciate in atmosfera; si deve quindi approfondire il tema della qualità delle emissioni, nonché verificare la reale efficienza ambientale degli impianti di abbattimento. Nutre quindi forti dubbi che, tramite la conversione del decreto-legge, si apporti un reale miglioramento alla situazione dell'aria e delle emissioni. Su questi argomenti si riserva pertanto di presentare eventuali proposte emendative.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver osservato che il decreto-legge in titolo costituisce certamente un atto necessario, ritiene che la vicenda di Gela potrebbe rappresentare un banco di prova per affrontare coraggiosamente il problema relativo alla necessità di bilanciare le esigenze occupazionali con quelle connesse alla tutela dell'ambiente e della salute. I problemi interpretativi sollevati dalla esatta classificazione del *pet-coke* sono infatti secondari rispetto alla questione delle iniziative che debbono essere realizzate per evitare che le emissioni inquinanti abbiano un pericoloso impatto ambientale.

Il senatore DETTORI ritiene che, anche sulla base di quanto è emerso nei precedenti interventi, sia opportuno che il Governo fornisca delucidazioni sul problema riguardante la qualità delle emissioni rilasciate

in atmosfera, poiché tale apporto conoscitivo sarebbe senz'altro di conforto nel prosieguo dei lavori.

Si chiude quindi la discussione generale.

Il presidente MULAS, intervenendo in sede di replica, osserva che dalla discussione è emersa una preoccupazione generale sulla verifica del superamento dei livelli limite delle emissioni inquinanti, che ha certamente ripercussione sulla popolazione e sui lavoratori. In ogni caso, ritiene che l'intervento del Governo non risulti tardivo, perché comunque ha il merito di tentare di dare una risposta costruttiva ai gravi problemi di risanamento ambientale che non coinvolgono soltanto l'area di Gela.

Il sottosegretario NUCARA, dopo aver osservato preliminarmente che l'intervento del Governo si è reso necessario per fronteggiare la grave situazione sociale verificatasi nella città di Gela, fa presente che il decreto-legge è in linea con la normativa comunitaria, poiché in un documento della Comunità europea proprio il *pet-coke* viene definito prodotto di raffineria e combustibile. Tale intervento normativo si rende altresì necessario per superare lo stato di ambiguità presente nell'ordinamento italiano in ordine alla qualificazione giuridica del predetto materiale. Auspica, in conclusione, una rapida approvazione del disegno di legge in esame, pur non manifestando una pregiudiziale contrarietà ad un suo eventuale miglioramento.

Il presidente MULAS propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore diciotto di domani.

Il senatore TURRONI ritiene che dovrebbe essere concesso ai senatori maggiore spazio per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore GIOVANELLI ritiene che il termine proposto risulti incongruo, anche in considerazione del fatto che, per quanto concerne il tema delle emissioni inquinanti, sarebbe utile un approfondimento che potrebbe essere conseguito o attraverso una serie di audizioni – con il coinvolgimento, ad esempio, dei presidi sanitari di Gela, nonché dell'ARPA della regione Sicilia – o per mezzo di una relazione scritta che il Governo si dovrebbe impegnare a fornire in tempi brevi.

Il sottosegretario NUCARA manifesta la propria disponibilità a fornire alla Commissione, al momento dell'esame degli emendamenti con una nota scritta, tutti i chiarimenti necessari in ordine agli aspetti che sono stati evidenziati dal senatore Giovanelli.

Il senatore VALLONE ritiene che il termine di presentazione degli emendamenti, proposto dal presidente Mulas, non dia sufficiente spazio

per la presentazione di reali proposte emendative, visti anche i numerosi impegni della Commissione.

Il senatore ROTONDO, concordando sulla ipotesi di svolgere alcune audizioni, ritiene utile che venga ascoltato anche il presidente del comitato del piano di risanamento dell'area di Caltanissetta.

Il senatore SPECCHIA fa presente di non nutrire alcuna pregiudiziale contrarietà sulla proposta di effettuare qualche audizione.

Il senatore MANFREDI concorda sulla proposta avanzata dal presidente Mulas, mentre ritiene che gli approfondimenti sul tema delle emissioni inquinanti possano essere ugualmente effettuati attraverso il contributo scritto che il Governo si è impegnato a fornire.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE si associa alle considerazioni svolte dal senatore Manfredi.

Il presidente MULAS, accogliendo l'istanza sollevata da alcuni senatori dei Gruppi di opposizione, propone quindi di fissare il termine di presentazione degli emendamenti per le ore dodici di giovedì 21 marzo. Ritiene inoltre che lo svolgimento delle audizioni appaia superfluo alla luce dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo di fornire un contributo, anche in forma scritta, sui temi legati alla qualità delle emissioni inquinanti.

La Commissione conviene.

Il senatore GIOVANELLI auspica che la Presidenza permetta di presentare eventuali emendamenti in numero estremamente limitato, anche al di là del termine fissato, qualora emergano spunti di interesse dall'approfondimento che il rappresentante del Governo si è impegnato a fornire alla Commissione.

Il presidente MULAS, rispondendo al senatore Giovanelli, dichiara che rappresenterà le esigenze che sono state da lui illustrate al presidente Novi, oggi assente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**28ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*ESAME DI DOCUMENTI*

**Seguito della discussione sui criteri di formulazione dei piani annuali di produzione e trasmissione di Raiuno, Raidue, e Raitre e del Piano di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendali per l'anno 2002 – (Esame, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b, della legge 25 giugno 1993, n. 206) (Relatore: sen. PETRUCCIOLI)**

Il presidente PETRUCCIOLI, ricorda che nella scorsa seduta egli aveva svolto la relazione ed era iniziata la discussione.

Poiché nessuno chiede di parlare, il presidente Petruccioli preannuncia che, sulla base della sua relazione e delle osservazioni svolte nel suo intervento dal deputato Caparini, proporrà alla Commissione un documento recante proposte di modifica dei criteri di formulazione dei piani annuali di produzione e trasmissione e del Piano di assegnazione, nonché indicazioni alla RAI circa la futura formulazione dei criteri.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

*ESAME DI DOCUMENTI*

**Relazione bimestrale del Consiglio d'amministrazione della RAI sull'attuazione del Piano editoriale (novembre-dicembre 2001).**

*(Esame ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206) (Relatore: on. GIANNI)*

Il presidente PETRUCCIOLI rinvia l'esame del documento in titolo.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della**  
**convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e**  
**di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Alberto DI LUCA

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,45.

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Comunicazioni del Presidente: sulla missione di studio effettuata a Strasburgo presso la sede del Sistema Informativo Schengen**

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, riferisce circa i contenuti della missione di studio svolta da una delegazione del Comitato, giovedì 7 marzo 2002, alla sede del Sistema Informativo Schengen di Strasburgo.

Ricorda come già aveva comunicato all'Ufficio di presidenza del Comitato, integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 26 febbraio scorso di aver conferito al senatore Moro l'incarico di riferire al Comitato sulla visita della sede del Sistema Informativo Schengen a Strasburgo, che ha quindi predisposto una relazione scritta a disposizione del Comitato.

Il senatore Francesco MORO (LNP) illustra la relazione predisposta in riferimento alla visita effettuata il 7 marzo scorso presso la sede dell'Unità centrale del Sistema Informativo Schengen (C-SIS) sottolineando alcune questioni emerse, quali l'esigenza di sviluppo funzionale ed operativo dell'attuale sistema e la mancata interazione tra la banca-dati relativa ad Europol e quella del SIS (*vedi allegato*).

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, interviene in merito a quanto rappresentato dal senatore Moro, informando che nello stesso giorno della visita alla sede del Sistema Informativo Schengen è stato raggiunto, nel corso di una riunione del Gruppo SIS a Bruxelles, un accordo di massima riguardo l'accesso di Europol al sistema di informazione Schengen (SIS) e che sono in via di definizione le modalità tecniche per realizzare tale accesso, che potrà consentire l'interazione tra i sistemi.

*La seduta termina alle ore 14.*

ALLEGATO

RELAZIONE SULLA MISSIONE DI STUDIO EFFETTUATA  
PRESSO LA SEDE DEL SISTEMA INFORMATIVO SCHENGEN  
A STRASBURGO

Il giorno 7 marzo 2002 una delegazione del Comitato parlamentare Schengen-Europol ha effettuato una visita alla sede del C-SIS (Ufficio Centrale del Sistema Informativo Schengen).

La visita aveva lo scopo di prendere visione sia di quelle che sono le strutture fisiche del centro che del funzionamento del sistema.

Il Centro di Strasburgo è considerato giuridicamente «punto sensibile»: la struttura è dotata di tutti i sistemi di controllo e di sicurezza specifici, quali per esempio la doppia recinzione, l'ubicazione al piano interrato di tutte le attrezzature, l'autonomia e la protezione delle apparecchiature. La struttura è ubicata nella periferia di Strasburgo.

Il direttore del Centro dott. Bernard Kirch ha illustrato nel dettaglio quale sia stata la storia del sistema Schengen, la natura e le finalità.

Nel quadro della cooperazione intergovernativa istituita dalla Convenzione d'applicazione Schengen, gli Stati membri interessati hanno adottato misure volte alla soppressione dei controlli sulle persone alle frontiere interne e alla libera circolazione delle persone indipendentemente dalla loro nazionalità; contemporaneamente sono state intraprese azioni d'accompagnamento ritenute necessarie all'eliminazione delle frontiere interne.

Fra queste ricordiamo l'armonizzazione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere esterne, una politica comune in materia di visti, forme di cooperazione in materia penale, nonché l'istituzione del sistema d'informazione Schengen (SIS).

Il SIS è un sistema d'informazione comune che permette alle autorità competenti, di disporre di segnalazioni di persone ed oggetti, utili ai fini delle procedure di rilascio dei visti, in occasione di controlli alle frontiere esterne, di verifiche o di altri controlli (di polizia e doganali) effettuati all'interno del territorio.

Il Sistema contiene esclusivamente le categorie di dati forniti dalle autorità di ciascuno degli Stati membri. I dati inseriti devono essere necessari ai fini dell'extradizione (art. 95), della non ammissione (art. 96), della ricerca di persone scomparse e da proteggere (art. 97), della ricerca di testimoni e di persone sospette o condannate (art. 98), della sorveglianza discreta o di un controllo specifico (art. 99) nonché del rinvenimento di oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale (art. 100). A seconda della categoria di appartenenza, i dati vengono immessi dalle Autorità giudiziarie (extradizione, ricerca testimoni, notifica

decisioni), dalle Autorità di polizia (sparizioni, messa sotto sorveglianza) o dalle Autorità amministrative competenti (dati su individui non ammissibili sul territorio Schengen). I dati possono riferirsi ad oggetti quali: veicoli, armi da fuoco (i motivi di segnalazione a queste riferiti sono furto e ricerche), documenti (documenti vergini o rilasciati quali: passaporti, patenti guida e carte di identità) nonché banconote.

Ad ogni inserimento di una segnalazione corrisponde la creazione da parte del sistema di un numero ID Schengen, identificativo della persona o dell'oggetto segnalato.

La centrale SIS è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. I tempi di aggiornamento delle sedi nazionali SIS sono velocissimi, ogni nuovo dato immesso può essere richiamato dalle sedi SIS nazionali dopo solo cinque minuti.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 112 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i dati personali inseriti nel sistema ai fini della ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo necessario al soddisfacimento dei fini per i quali sono stati forniti; al massimo tre anni dopo il loro inserimento, la parte contraente responsabile della segnalazione deve esaminare la necessità di conservarli. Il termine è ridotto ad un anno per le segnalazioni relative all'articolo 99. I dati relativi agli oggetti possono essere conservati per dieci anni, ad eccezione di quelli relativi ai documenti di identità rilasciati ed alle banconote registrate (massimo cinque anni) nonché a quelli relativi ai veicoli motore, ai rimorchi ed alle roulotte (massimo tre anni).

Attualmente il sistema contiene oltre 10 milioni di dati che riguardano sia persone che oggetti, disponibili in tempo reale alle autorità che ne fanno richiesta.

Il centro di Strasburgo in pratica funge da centro di raccolta dell'intera struttura del sistema e permette agli Stati aderenti, attraverso gli N-SIS, sia l'immissione dei dati che la loro consultazione in tempo reale e ne garantisce, al contempo, la conservazione secondo le norme di legge.

Ogni Stato membro è in pratica attore ed utilizzatore dei dati immessi nel sistema ed il C-SIS si fa garante sia della conservazione che della condivisione.

È stata sottolineata la differenza tra il sistema Schengen ed Europol: il primo conserva i dati e li rende disponibili, il secondo li analizza ai fini delle indagini. In considerazione di ciò, il Sistema informativo Schengen può costituire una fonte fondamentale di consultazione per Europol, che deve pertanto poter disporre del più ampio accesso possibile, nell'esercizio delle competenze ad esso spettanti nel contrastare la criminalità organizzata internazionale.

Nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione Europea e sulla base della valutazione del funzionamento del sistema attuale, ne è stato previsto lo sviluppo. Al momento si è nella fase preliminare del cosiddetto «SIS II».

Sono allo studio modifiche tecniche e funzionali al sistema, rispetto alle quali la Commissione ha proposto alcune soluzioni (COM(2001) 720 del 18.12.2001).

Tra le esigenze di modifica, segnalate dagli utenti del SIS, ricordiamo quelle relative a:

*tipi di informazione:* necessità di introdurre nel SIS nuove categorie di dati (altri oggetti o categorie di persone). Modifica dei tipi di informazione esistenti tramite utilizzo di elementi supplementari su persone o cose da consultarsi su schermo (ausilio di fotografie);

*funzioni tecniche:* semplificazione del lavoro quotidiano degli utenti, tramite l'uniformità dei sistemi di scrittura;

*regole:* modifica delle procedure relative all'inserimento dei dati e alla durata delle segnalazioni negli archivi;

*accesso:* possibilità di estendere il SIS a nuovi utenti, ad un maggior numero di istituzioni, prima fra tutte all'Europol, ai servizi di sicurezza, alle autorità giudiziarie, alle autorità competenti per le procedure di asilo, alle autorità responsabili per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Come già accennato il tutto è al vaglio della Commissione: il progetto di sviluppo tecnico del Sistema d'informazione Schengen, avviato nel 2002, si concluderà nel 2006.

La delegazione ha poi proceduto alla visita del complesso nel corso della quale ha avuto modo di verificare le varie procedure poste in essere soprattutto per quanto attiene alla sicurezza ed alla conservazione degli impianti. Si è evidenziato il fatto che sarebbe necessario avere una struttura gemella in modo da permettere la duplicazione delle informazioni ed il loro salvataggio nel caso di distruzione di uno dei due complessi.

Francesco MORO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

*Presidenza del Vice Presidente*  
Antonio MONTAGNINO

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori – Audizione del dottor Piero TONY, presidente del tribunale dei minorenni di Firenze, e della dottoressa Caterina CHINNICI, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Caltanissetta, sulle riforme in materia di giustizia minorile**

(Svolgimento e conclusione)

Antonio MONTAGNINO, *presidente* introduce il tema dell'audizione.

La dottoressa Caterina CHINNICI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Caltanissetta*, ed il dottor Piero TONY, *presidente del tribunale dei minorenni di Firenze*, svolgono ampie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Alle domande dei deputati Marida BOLOGNESI (DS-U), Piera CAPITELLI (DS-U), Luana ZANELLA (MISTO-VERDI-U) e Luigi GIACCO (DS-U) rispondono il dottor Piero TONY, *presidente del tribunale dei minorenni di Firenze*, e la dottoressa Caterina CHINNICI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Caltanissetta*.

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, ringrazia i magistrati presenti, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### Sull'ordine dei lavori

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U), in riferimento al programma della giornata di studio dal titolo «Il bambino virtuale» organizzata dalla Commissione parlamentare per l'infanzia in vista della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, è rimasta allibita per il fatto di essersi trovata di fronte ad un'iniziativa organizzata e gestita più dal Governo che dal Parlamento: basti pensare che è prevista la presenza di cinque esponenti del Governo (quattro ministri ed il Presidente del Consiglio), mentre non vi è traccia di rappresentanti dell'opposizione (ad esempio il vicepresidente, il segretario o un capigruppo in Commissione).

Ricorda di aver organizzato nella passata legislatura come presidente di una Commissione permanente diversi convegni, convegni nei quali, per sua sensibilità e grazie ai consigli degli uffici, veniva sempre assicurato un certo equilibrio.

Quando poi legge che «Scopo dell'iniziativa è quello di avviare una riflessione da parte dei Parlamenti degli Stati dell'Unione europea...» e soprattutto che «La Sessione di New York dedica peraltro una specifica attenzione al ruolo dei Parlamenti...» non può fare a meno di ricordare che, fino a prova contraria, un parlamento è composto da maggioranza ed opposizione, cosa che in questa circostanza non sembra emergere. Le risulta sgradevole svolgere queste considerazioni – peraltro è la prima volta che si trova di fronte ad una simile situazione – ma crede che si sarebbe dovuta dimostrare maggiore sensibilità istituzionale.

Conclude chiedendo se il programma della giornata di studio possa essere modificato.

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, assicura che si farà portatore presso il presidente Burani Procaccini delle istanze rappresentate dall'onorevole Bolognesi, ma ritiene di poter dire che il programma della giornata di studio è ancora solo una bozza che andrà integrata con altre presenze in modo da garantire una pluralità di voci.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) si dichiara soddisfatta di questa precisazione ed auspica di poter presto rimuovere la sgradevole sensazione che questa Commissione sia un'appendice del Governo, anche perchè crede che sia interesse di tutti lavorare in questa direzione.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U), nell'associarsi alle considerazioni dell'onorevole Bolognesi, chiede che, nell'ambito della futura attività della Commissione sul tema della riforma della giustizia minorile, si pre-

veda l'audizione della dottoressa Livia Pomodoro, presidente del tribunale dei minorenni di Milano.

Il deputato Luana ZANELLA (MISTO-VERDI-U), in relazione alle considerazioni svolte dall'onorevole Bolognesi, ricorda di aver ricevuto per tempo dal presidente Burani Procaccini il programma della giornata di studio e di aver sempre pensato che si trattasse di un documento assolutamente modificabile, anche alla luce del fatto che questa Commissione è composta da numerose parlamentari donne, mentre il programma prevede la predominante presenza di uomini.

Antonio MONTAGNINO, *presidente* nel confermare le assicurazioni date all'onorevole Bolognesi, rileva come la Commissione parlamentare per l'infanzia non possa essere considerata, nè mai lo sarà, come una *dependance* del Governo e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

50ª seduta

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(1052-A) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo in parte contrario)

Il relatore MALAN comunica che alla Commissione sono stati deferiti, per il parere all'Assemblea, gli emendamenti 7.40, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, e 7.218, in relazione al quale riscontra possibili profili di contrasto con le competenze riconosciute alle regioni dalle disposizioni del Titolo V della parte seconda della Costituzione, come risulta modificato dalla legge Costituzionale n. 3 del 2001. Appaiono infatti in contrasto con tali disposizioni le prescrizioni inerenti alle condizioni per l'eventuale accesso ai ruoli della vicedirigenza da parte del personale appartenente ad amministrazioni di competenza regionale. Egli propone pertanto di esprimere, sul suddetto emendamento, parere contrario.

Concorda con il relatore il sottosegretario GAGLIARDI.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere in parte non ostativo in parte contrario nei termini proposti.

**(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(973) Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore BASILE proponendo di esprimere, sul disegno di legge in titolo, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1143) BASSO ed altri. – Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli impegni e sui pagamenti di spesa corrente di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER illustra il provvedimento in titolo rilevando che la Commissione di merito ne sta svolgendo l'esame congiuntamente con il disegno di legge n. 1182, su cui la 1<sup>a</sup> Commissione si è già espressa lo scorso 26 febbraio. Osservando che le disposizioni del disegno di legge n. 1143, recando la soppressione delle norme relative al patto di stabilità interno, potrebbero comportare dei problemi rispetto agli impegni assunti in ambito comunitario nel quadro del patto di stabilità e crescita, propone tuttavia di esprimere, per quanto concerne i profili di competenza della 1<sup>a</sup> Commissione, un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Relatore.

**(1165) Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati Giulietti; Folena; Di Luca e Floresta; Bornacin e Bocchino; Lusetti ed altri

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Sottocommissione il relatore FALCIER proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Relatore.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**59<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,11.*

**(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti al decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, concernenti disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 3.0.2 che sembra comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti 1.100, 3.0.1 e 3.0.3.

Il sottosegretario VEGAS, nell'associarsi alle osservazioni del relatore sull'emendamento 3.0.2, esprime altresì perplessità in merito all'emendamento 3.0.3, che dispone un'ulteriore proroga dei termini per il collaudo delle sale «Bingo».

Il relatore ZORZOLI rileva che, in considerazione della brevità della proroga prevista dall'emendamento 3.0.3, non sembrano profilarsi effetti finanziari negativi.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.0.2 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti 1.100, 3.0.1 e 3.0.3.

**(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo; parere in parte favorevole, in parte contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale e in parte contrario, sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA segnala che è pervenuta la relazione tecnica richiesta nel corso della seduta pomeridiana del 12 marzo scorso. Specifica che la proroga comporta un differimento di incassi attesi per l'anno 2002, una invarianza per l'anno 2003 ed un incremento di quelli attesi nell'anno 2004. Le entrate derivanti dall'emersione non sono state utilizzate ai fini della copertura della legge finanziaria per il 2002, né sono state iscritte in bilancio «anche per motivi prudenziali», bensì sono state in minima parte considerate ai fini dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione viene, altresì, precisato che le disposizioni contenute nel provvedimento non comportano minori entrate, posto che queste vengono imputate nell'esercizio finanziario di presentazione delle dichiarazioni, quanto piuttosto uno slittamento di incassi con un effetto negativo estremamente contenuto sul fabbisogno. Viene, altresì, indicato che il differimento favorisce, al contempo, maggiori adesioni al programma di emersione. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.1 e 3.1, nonché acquisire conferma della quantificazione degli oneri contenuta negli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 (per il quale, oltre a modificare il riferimento al Ministero del tesoro, occorre anche acquisire conferma della decorrenza degli oneri dal 2003, posto che la copertura decorre dall'anno indicato). Segnala, infine, l'emendamento 2.0.1 (limitatamente al comma 2), in quanto sembra suscettibile di comportare maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione agli emendamenti segnalati dal relatore, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.1, 3.1 e 2.0.1 (limitatamente al comma 2), in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati e, quindi, non adeguatamente coperti. Per quanto riguarda gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, nel segnalare che l'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non presenta una specifica finalizzazione programmatica, evidenzia la necessità di escludere che dalle norme introdotte possano derivare dei diritti soggettivi e che, quindi, le conseguenze per il bilancio dello Stato possano essere superiori a quelle indicate nelle proposte emendative.

Il senatore MORANDO, intervenendo in relazione al provvedimento nel suo complesso, evidenzia l'opportunità che la Commissione – al di là delle proroghe disposte dal decreto-legge in oggetto – approfondisca l'e-

same degli effetti dei cosiddetti provvedimenti «dei cento giorni», che assumono un rilievo di portata generale per la finanza pubblica. A tali provvedimenti sono, infatti, ricondotti importanti effetti di sistema, in relazione al complessivo andamento delle entrate ed alla crescita del prodotto interno lordo. Pertanto, appare necessario che il Governo informi la Commissione sull'andamento di tali misure.

Il presidente AZZOLLINI, mentre manifesta la propria disponibilità ad invitare il ministro Tremonti a riferire alla Commissione sulle questioni sollevate dal senatore MORANDO, rileva che per gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 la eventuale contrarietà non debba essere sanzionata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore FERRARA, preso atto dell'esito del dibattito, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del provvedimento e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 3.1 e 2.0.1 (limitatamente al comma 2); propone, altresì, di esprimere parere contrario sull'emendamento 3.0.1. Il parere è analogamente contrario sull'emendamento 3.0.2, ma a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, al comma 1, dopo le parole «Allo scopo di realizzare» siano inserite le altre «a decorrere dall'anno 2003» e che al comma 2 le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» siano sostituite dalle altre «Ministero dell'economia e delle finanze». Propone, infine, di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Posta, quindi, ai voti, la proposta di parere del relatore viene approvata.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**20<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(932) STANISCI.** – *Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»:* parere favorevole;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(524) BRUNALE ed altri.** – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo:* parere favorevole;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

#### 9<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione*

**(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 19 MARZO 2002

**11<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Ambrosio, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

(255) **BASTIANONI**. – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati;*

(379) **MULAS ed altri**. – *Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale;*

(623) **TOMASSINI**. – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati;*

(640) **CARELLA**. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati;*

(658) **CARELLA**. – *Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale;*

(660) **MASCIONI ed altri**. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati:*

parere favorevole;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

(1121) *Disposizioni in materia ambientale* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

(1214) *Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione:* parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE**

**(7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport Affari costituzionali)**

**(12<sup>a</sup> - Igiene e sanità)**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 15*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa (1212) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 14,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sulle problematiche inerenti alla disciplina per la risoluzione del conflitto di interesse: audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094)
  - e del voto regionale n. 30 ad esso attinente.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regola-*

*mento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*

- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (203).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).

### IV. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (1213) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).
- RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).
- ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).

### V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale (1211).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina del servizio civile nazionale» (n. 85).

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 15*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione (82).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (1217).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).
- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Abruzzo e Molise in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.

---

### **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 15*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000 (1152).

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale di Beneficenza «Vittorio Emanuele III» (n. 25)
  - Programma pluriennale di A/R dello Stato maggiore dell'Esercito n. 21/2001 relativo all'acquisizione di una batteria DRONE CL 289 delle Forze armate tedesche (n. 88).
- 

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 9, 14 e 20,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni in materia ambientale (1121) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 14,30 e 21*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare (1180).
- 

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 16*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente teatrale italiano (n. 27).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
- EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).
- ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
- D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUZZANTI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (491).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

*AFFARE ASSEGNATO*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Verifica dell'attuazione del Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 15*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET (1165) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giulietti; Follena; Di Luca e Floresta; Bornacin e Bocchino; Lusetti ed altri).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla riapertura del traforo del Monte Bianco al transito dei mezzi pesanti e sulla situazione della viabilità dei valichi di frontiera.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 15,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici (621).
- MANFREDI ed altri. – Usi civici (653).
- DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).

II. Esame del disegno di legge:

- VICINI. – Usi civici (1183).

*AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).

- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).
  - RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).
- 

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

#### I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).
- RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).
- MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).
- COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).
- BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).
- TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).

#### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la tutela e la promozione del telelavoro (17).
  - CORTIANA. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (173).
-

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 8,30, 14 e 21*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione (1214).
- Disposizioni in materia ambientale (1121) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano (n. 26).
- 

## **COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 13,30*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Comunicazioni del Presidente.

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 14*

Audizione di una rappresentanza dei Comitati Regionali per le Comunicazioni e dei Comitati Regionali per le Radiotrasmissioni in merito alla disciplina delle tribune tematiche regionali e dell'accesso regionale.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 20 marzo 2002, ore 14*

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- audizione del presidente dell'INPS, professore Massimo Paci, e del direttore generale, dottor Fabio Trizzino.
-



